

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Principi e finalità)

La conservazione e la difesa del territorio e del suolo e la tutela e l'uso delle acque sono dichiarati problemi di preminente interesse nazionale.

La Repubblica garantisce la salvaguardia del territorio nazionale dai pericoli determinati dagli eventi meteorologici, da altri agenti naturali e dall'azione dell'uomo, disciplina l'uso del suolo, del sottosuolo e delle acque a scopi produttivi e civili, preserva e valorizza i beni naturali ed ambientali e le altre risorse nel quadro dello sviluppo economico e sociale del Paese.

Al perseguimento delle predette finalità concorrono unitariamente lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali ed altri enti secondo le norme di legge.

Art. 2.

(Aree idrografiche e bacini idrografici)

Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti aree idrografiche:

1) tirrenica superiore: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Tirreno compresi fra il confine con la Francia e il bacino del fiume Fiora escluso, incluse le isole dell'arcipelago toscano;

2) tirrenica centrale: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Tirreno compresi fra il bacino del fiume Fiora e il bacino del fiume Liri-Garigliano inclusi incluse le isole laziali;

3) tirrenica meridionale: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Tirreno compresi fra il bacino del fiume Liri-Garigliano e il bacino del fiume Noce esclusi, incluse le isole campane;

4) della Sardegna: è costituita dai bacini idrografici ricadenti nella Regione, incluse le isole sarde minori;

5) della Sicilia: è costituita dai bacini idrografici ricadenti nella Regione, incluse le isole siciliane minori;

6) della Calabria: è costituita dai bacini idrografici ricadenti totalmente o prevalentemente nella Regione, incluso quello del fiume Noce ed escluso quello del fiume Sinni;

7) delle tre Venezie: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Adriatico compresi fra il bacino del fiume Adige e il confine con l'Austria e la Jugoslavia, incluso il bacino del corso d'acqua Fissero-Tartaro-Canalbiano;

8) del Po: è costituita dal bacino idrografico del fiume Po e dai bacini idrografici con foce nel mare Adriatico compresi fra il bacino del fiume Reno e il bacino del fiume Conca incluso;

9) adriatica centrale: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Adriatico compresi fra il bacino del fiume Conca e il bacino del fiume Fortore esclusi;

10) adriatica meridionale e jonica: è costituita dai bacini idrografici con foce nei mari Adriatico e Jonio compresi fra il bacino del fiume Fortore e il bacino del fiume Sinni inclusi, incluse anche le isole Tremiti.

Agli effetti della presente legge per « bacino idrografico » si intende il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo alla superficie o per vie sotterranee, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonchè il territorio che può essere inondato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi sbocchi a mare, ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato da più di un corso d'acqua, detto territorio si intende incluso nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore.

Per « area idrografica » si intende la porzione di territorio nazionale compresa fra le linee di displuvio o i confini di Stato del gruppo di bacini di cui ai numeri 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9) e 10) del primo comma del presente

articolo, la parte terminale dei fiumi o i confini di Stato in esso indicati ed il litorale marittimo dagli stessi delimitato.

Per le isole indicate ai numeri 1, 2), 3), 4), 5) e 10) del primo comma la delimitazione di area idrografica si intende riferita a confini di carattere amministrativo comunale o regionale.

Art. 3.

(Lineamenti delle attività fondamentali)

Le attività di indirizzo, coordinamento, programmazione, pianificazione, organizzazione, intervento e controllo per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 devono assicurare principalmente:

a) la sistemazione idrogeologica dei bacini idrografici, la regolazione dei corsi d'acqua, torrenti, canali, laghi, lagune e altri corpi idrici, compresi gli sbocchi a mare, la moderazione delle piene, anche disciplinando a questo fine l'uso di serbatoi e laghi artificiali, e la difesa dalle inondazioni;

b) la conservazione e la sistemazione dei versanti e delle pendici e la loro difesa da eventi naturali o dall'azione dell'uomo in particolare attraverso interventi di carattere idraulico-forestale, idraulico-agrario, silvo-pastorale e di forestazione;

c) la bonifica idraulica dei terreni al fine di favorirne l'utilizzazione agricola ovvero di conservarne od incrementarne la produttività, nonchè di proteggere gli insediamenti residenziali e produttivi da esondazioni e impaludamenti;

d) la difesa degli insediamenti civili e produttivi, dei beni ambientali e storico-artistici e delle infrastrutture da frane o da altri dissesti al fine di garantire condizioni di sicurezza e di abitabilità;

e) la difesa dei litorali marittimi ai fini della protezione degli abitati, delle infrastrutture e del territorio retrostante dall'aggressione, invasione ed erosione ad opera del mare, nonchè per la salvaguardia e il ripascimento degli arenili;

f) il contenimento del fenomeno della subsidenza con l'eliminazione delle cause dell'abbassamento del suolo nelle zone di pianura e lungo le coste e del fenomeno della

risalita o penetrazione delle acque del mare lungo le foci dei fiumi e nelle falde idriche sotterranee;

g) la conservazione quantitativa delle risorse idriche o l'aumento della loro disponibilità e la disciplina nella utilizzazione delle acque superficiali e sotterranee per i diversi scopi;

h) la tutela qualitativa delle risorse idriche, il risanamento delle acque inquinate e il riutilizzo di quelle disinquinatae;

i) la sistemazione e l'adeguamento delle vie navigabili esistenti, la costruzione o il completamento di nuove idrovie e la valorizzazione di altri corsi d'acqua naturali ed artificiali a fini di navigazione interna, anche da diporto, ivi compresi gli sbocchi a mare, i porti, gli scali e gli approdi nelle acque interne o promiscue;

l) la disciplina dell'attività estrattiva dei materiali nell'alveo dei corsi d'acqua, torrenti, canali, laghi, lagune ed altri corpi idrici e di quella all'esterno degli stessi ai fini dell'equilibrio del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee e della stabilità dei manufatti e delle infrastrutture;

m) la protezione della flora, della fauna e della natura in generale, compresi parchi e riserve naturali, la tutela delle zone umide e lo sviluppo dell'acquacoltura;

n) la congruenza e il coordinamento delle previsioni dei piani e dei programmi in materia di conservazione e difesa del suolo e delle acque con quelle dei piani e dei programmi, generali e di settore, di natura e obiettivi diversi e in particolare con quelle dei piani territoriali, urbanistici e di sviluppo economico e sociale, e dei piani regionali di risanamento delle acque;

o) lo svolgimento di ricerche, rilevazioni, studi e sperimentazioni connessi con le finalità di cui all'articolo 1 e in particolare la compilazione dei piani di bacino idrografico di cui all'articolo 4, la redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità e dei progetti di massima ed esecutivi delle opere e la valutazione dell'impatto con l'ambiente di quelle principali, il potenziamento ed il coordinamento dei servizi meteorologico, climatologico, idrografico ed idrologico, mareografico, geologico e geotecnico, sismico,

topografico, cartografico, di documentazione e per la tutela delle acque dall'inquinamento, ivi comprese le reti di rilevamento e trasmissione dei dati, la loro raccolta, elaborazione, pubblicazione e divulgazione e le attrezzature tecniche, scientifiche e da calcolo occorrenti, in particolare ai fini di controllo, preavviso e allarme in occasione delle piene e delle mareggiate e per la diffusione sistematica ed unificata di informazioni finalizzate dei fenomeni meteo-idro-climatologici;

p) la formazione, conservazione e aggiornamento degli elenchi delle acque pubbliche, del catasto delle utenze di acque pubbliche, del catasto dei corpi idrici e degli scarichi e degli elenchi, catasti e carte territoriali di cui al quinto comma dell'articolo 14, nonchè di quegli altri elenchi, catasti e carte territoriali comunque utili alla conservazione e difesa del territorio e del suolo e alla tutela e uso delle acque;

q) lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

r) l'attuazione di quant'altro occorre per la conservazione e la difesa del territorio e del suolo e per la tutela e uso delle acque.

Alla realizzazione dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1, secondo i lineamenti del presente articolo, si provvede a carico dello Stato o con il suo contributo ovvero a spese dei privati o loro consorzi sulla base degli indirizzi della programmazione economica nazionale e in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 4.

(Piano di bacino idrografico)

Il piano di bacino idrografico rappresenta lo strumento tecnico operativo mediante il quale nel territorio ricadente in uno o più bacini idrografici o in un sottobacino vengono pianificati, programmati ed organizzati gli interventi diretti a garantire la conservazione, la difesa e la valorizzazione del suolo e delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio me-

desimo, secondo i lineamenti indicati al precedente articolo 3.

Il piano di bacino idrografico in particolare:

a) censisce le aree esposte al pericolo di inondazione o di esondazione in caso di evento calamitoso e quelle soggette al fenomeno della subsidenza e dell'impaludamento, i tratti di litorale marittimo esposti alla aggressione, invasione ed erosione ad opera del mare e gli arenili da salvaguardare, i versanti e le pendici soggetti a fenomeni di dissesto, gli insediamenti civili e produttivi, i beni ambientali e storico-artistici e le infrastrutture interessate da terreni franosi o comunque instabili e individua le cause di alterazione dell'equilibrio del suolo, del sottosuolo e delle acque;

b) indica gli interventi e le opere occorrenti per la sistemazione del reticolo idraulico del bacino, per la regolazione delle piene, anche disciplinando a questo fine l'uso di serbatoi e laghi artificiali, per la difesa dalle inondazioni e dalle esondazioni, per la protezione del litorale marittimo e del territorio retrostante, per la salvaguardia e il ripascimento degli arenili, per la sistemazione dei versanti e delle pendici, per il consolidamento dei terreni franosi o comunque instabili e per il contenimento del fenomeno della subsidenza, dell'impaludamento e della risalita o penetrazione delle acque del mare lungo le foci dei fiumi e nella falde idriche sotterranee, valutando l'impatto con l'ambiente delle opere principali;

c) indica le tipologie, la localizzazione, la consistenza, il costo e le priorità degli interventi e delle opere avuto riguardo al ripristino di quelle esistenti e al completamento di quelle iniziate;

d) censisce le opere esistenti che ineriscono la conservazione e la difesa del suolo e la tutela e l'uso delle acque e ne valuta lo stato di efficienza e funzionalità;

e) stabilisce le fasce di rispetto dei fiumi, torrenti, canali, laghi, lagune e altri corpi idrici e indica le aree demaniali da salvaguardare o da estendere per esigenze idrauliche;

f) procede alla revisione delle zone da assoggettare a vincolo idrogeologico ai sen-

si del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e stabilisce ulteriori norme e vincoli a fini di difesa idraulica del bacino;

g) stabilisce limitazioni e vincoli nell'uso delle acque e di altri fluidi sotterranei al fine di arrestare o contenere il fenomeno della subsidenza;

h) censisce le risorse idriche presenti nel bacino e stabilisce i criteri per garantirne ed accrescerne la disponibilità e per il riordino delle derivazioni ed utilizzazioni;

i) indica gli interventi e le opere occorrenti per la sistemazione e l'adeguamento delle vie navigabili esistenti, per la costruzione o il completamento di nuove idrovie e per la valorizzazione di altri corsi d'acqua a fini di navigazione interna, anche da diporto, compresi gli sbocchi a mare, i porti, gli scali e gli approdi nelle acque interne o promiscue;

l) censisce le risorse estrattive presenti nel bacino, in particolare nell'alveo dei corsi d'acqua, torrenti, canali, laghi, lagune ed altri corpi idrici, e stabilisce limitazioni e vincoli nel loro sfruttamento;

m) indica i provvedimenti da adottare per la protezione della flora, della fauna e della natura in generale, compresi parchi e riserve naturali, per la tutela delle zone umide e per lo sviluppo dell'acquacoltura;

n) valuta la compatibilità dei piani e dei programmi, generali e di settore, da attuare nel bacino da parte di amministrazioni ed enti pubblici e privati, e in particolare dei piani territoriali, urbanistici e di sviluppo economico e sociale, e dei piani regionali di risanamento delle acque, con gli obiettivi di conservazione e difesa del territorio, del suolo e delle acque;

o) stabilisce i criteri perchè l'utilizzazione del suolo, del sottosuolo e delle acque a fini agricoli, forestali, estrattivi, edilizi, produttivi, turistici, culturali, scientifici e di tempo libero e, più in generale, a fini di pubblico interesse, nonchè ogni altra forma di utilizzazione, non sia in contrasto con gli obiettivi di conservazione e difesa del territorio, del suolo e delle acque;

p) stabilisce gli indirizzi da osservare per lo svolgimento nel bacino dei servizi meteorologico, climatologico, idrografico ed

idrologico, mareografico, geologico e geotecnico, sismico, topografico, cartografico, di documentazione e per la tutela delle acque dall'inquinamento, ivi compresa la rete di rilevamento e teletrasmissione dei dati, in particolare ai fini di controllo, preavviso e allarme in occasione delle piene e delle mareggiate e per la diffusione sistematica ed unificata di informazioni finalizzate degli eventi meteo-idro-climatologici;

q) stabilisce gli indirizzi da osservare nel bacino per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni, per la formazione, conservazione e aggiornamento degli elenchi delle acque pubbliche, del catasto delle utenze di acque pubbliche, del catasto dei corpi idrici e degli scarichi e degli elenchi, catasti e carte territoriali indicati al quinto comma dell'articolo 14, nonché di quegli altri elenchi, catasti e carte territoriali comunque utili alla conservazione e difesa del territorio e del suolo e alla tutela ed uso delle acque;

r) indica quant'altro occorre nel bacino ai fini della conservazione e difesa del territorio e del suolo e della tutela ed uso delle acque secondo i lineamenti indicati all'articolo 3.

Le previsioni e le prescrizioni del piano di bacino hanno carattere vincolante sia per le amministrazioni ed enti pubblici e sia per i privati.

Negli articoli seguenti l'espressione « difesa del suolo » equivale all'espressione « conservazione e difesa del territorio e del suolo e tutela ed uso delle acque » secondo i lineamenti indicati all'articolo 3, e l'espressione « corso d'acqua » equivale alle espressioni, singolarmente o complessivamente considerate, « corso d'acqua, fiume, torrente, canale, lago, laguna, altri corpi idrici ».

Negli articoli seguenti la parola « Regione » è usata per indicare sia le Regioni a statuto ordinario e sia quelle a statuto speciale, nonché, separatamente, le Province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti di competenza derivanti dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

TITOLO II
ORGANI E FUNZIONI
DELLA DIFESA DEL SUOLO

Art. 5.

(Organi della difesa del suolo)

Sono organi della difesa del suolo:

- a) il Comitato interministeriale per la programmazione economica;
- b) il Ministro dei lavori pubblici;
- c) la Commissione nazionale per la difesa del suolo;
- d) i Magistrati alle acque;
- e) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- f) gli enti locali e gli altri enti.

Art. 6.

(Competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica)

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica indica gli indirizzi programmatici per la difesa del suolo e in particolare:

a) determina le linee di intervento della politica generale per la difesa del suolo secondo gli obiettivi della programmazione economica nazionale, i principi e le finalità dell'articolo 1 e i lineamenti indicati all'articolo 3;

b) indica le risorse finanziarie da destinare alla difesa del suolo nei piani novennali e nei programmi triennali di cui all'articolo 20 e stabilisce gli stanziamenti da assegnare per l'attuazione del programma triennale successivo a quello in corso, tenendo conto dei finanziamenti a carico dello Stato già autorizzati in base ad altre disposizioni legislative per interventi attinenti la difesa del suolo;

c) stabilisce per ogni programma triennale la quota, comunque non inferiore al dieci per cento, delle risorse finanziarie e degli stanziamenti di cui alla precedente lettera, da destinare a:

1) interventi di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e di navigazione

interna, compresi i mezzi e le attrezzature dei cantieri-officina;

2) svolgimento dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento;

3) compilazione e aggiornamento dei piani di bacino, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità e dei progetti di massima ed esecutivi delle opere e valutazione dell'impatto con l'ambiente di quelle principali, comprese le occorrenti indagini, rilievi, ricerche e sperimentazioni e analisi economica dei progetti;

4) organizzazione e potenziamento delle attività dei servizi meteorologico, climatologico, idrografico ed idrologico, mareografico, geologico e geotecnico, sismico, topografico, cartografico e per la tutela delle acque dall'inquinamento, compresa la stampa e diffusione della documentazione e dei dati;

5) istituzione e funzionamento di un Centro nazionale piani, programmi, studi e documentazione nelle materie attinenti la difesa del suolo e di sezioni autonome di detto Centro in ciascuna area idrografica;

6) formazione e aggiornamento di personale specializzato;

7) altri interventi ritenuti necessari per la migliore organizzazione degli uffici e dei servizi destinati alla difesa del suolo;

d) determina la spesa da porre a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, avente natura di spesa obbligatoria, per il funzionamento della Commissione nazionale per la difesa del suolo e del Comitato esecutivo di cui agli articoli 8 e 10, nonchè per il funzionamento della Segreteria generale per la difesa del suolo di cui all'articolo 11, sulla base delle norme delegate di cui all'articolo 17;

e) determina la spesa da porre a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, avente natura di spesa obbligatoria, da trasferire ai Magistrati alle acque di cui all'articolo 12, sulla base delle norme delegate di cui all'articolo 18, per il loro funzionamento;

f) determina i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;

g) indica i criteri generali per la ripartizione degli stanziamenti di cui alle precedenti lettere b), c), *sub* 1, 2 e 3, ed e) fra i Magistrati alle acque prescindendo dalla riserva indicata agli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

h) indica i criteri generali per la ripartizione degli stanziamenti di cui alla lettera c), *sub* 5, 6 e, ove ricorra il caso, 7, fra il Ministero dei lavori pubblici e i Magistrati alle acque;

i) provvede alla ripartizione degli stanziamenti di cui alla lettera c), *sub* 4, fra i Ministeri dei lavori pubblici, della difesa e della agricoltura e delle foreste che dovranno essere finalizzati esclusivamente al perseguimento degli scopi indicati alle lettere s), t), ed u) dell'articolo 7, alle lettere q) ed r) dell'articolo 13 e alla lettera l) dell'articolo 14;

l) approva, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, i piani e i programmi pluriennali a carattere nazionale per la difesa del suolo e le eventuali revisioni.

Ai fini del coordinamento degli interventi da realizzare in materia di conservazione e difesa del territorio e del suolo e di tutela ed uso delle acque, i piani e i programmi da attuare da Amministrazioni dello Stato, da Regioni o da enti ed organismi pubblici e privati con fondi a qualsiasi titolo stanziati o disponibili per detta finalità, sono comunicati alla Commissione nazionale per la difesa del suolo e ai Magistrati alle acque, per quelli ricadenti nelle relative aree idrografiche, dandone notizia al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Art. 7.

(Competenze del Ministro dei lavori pubblici)

Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e sentita la Commissione

nazionale per la difesa del suolo di cui al successivo articolo 8:

a) adotta i piani e i programmi pluriennali per la difesa del suolo a carattere nazionale e le eventuali revisioni;

b) provvede alla ripartizione degli stanziamenti di cui alle lettere b) e c), *sub* 1, 2 e 3, dell'articolo 6 fra i Magistrati alle acque, indicando i diversi settori di intervento, sulla base dei criteri generali di cui alla lettera b) dell'articolo 9, e adottando le necessarie determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;

c) provvede al trasferimento degli stanziamenti di cui alla lettera e) dell'articolo 6 ai Magistrati alle acque per il loro funzionamento, sulla base di criteri generali di cui alla lettera b) dell'articolo 9;

d) esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, promozione, programmazione e controllo dell'attività dei Magistrati alle acque, secondo i lineamenti indicati all'articolo 3, in particolare per quanto riguarda la formazione dei piani di bacino, l'attuazione dei programmi di spesa, l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi loro affidati, l'utilizzazione dei finanziamenti e il costo delle opere;

e) promuove il coordinamento dei piani e dei programmi di cui alla lettera a) con quelli di altre amministrazioni dello Stato e di istituti ed enti centrali, pubblici e privati, nella misura in cui incidono sul governo e uso dell'acqua e sulla difesa del suolo;

f) stabilisce i criteri generali per la compilazione, adozione, pubblicità e approvazione dei piani di bacino, per la redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità e dei progetti di massima ed esecutivi delle opere e per la valutazione dell'impatto con l'ambiente di quelle principali, nonchè per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

g) assume determinazioni definitive in ordine a contrasti su piani, programmi e progetti che non risultino risolvibili in sede periferica e adotta, con decisione motivata, provvedimenti di sostituzione nei confronti

dei Magistrati alle acque, delle Regioni, di amministrazioni o di altri enti ed organismi in caso di gravi inadempienze o disfunzioni nell'espletamento delle attribuzioni loro conferite per la difesa del suolo, qualora non vi provvedano i Magistrati alle acque ai sensi della lettera *p*) dell'articolo 13;

h) approva i piani e i programmi pluriennali per la difesa del suolo adottati dai Magistrati alle acque per l'area idrografica di competenza, nonchè le eventuali revisioni;

i) presenta al Parlamento entro il 30 giugno di ogni biennio una relazione sulla situazione generale della difesa del suolo;

l) provvede alla costituzione della Commissione nazionale per la difesa del suolo e alla nomina dei presidenti, dei consigli di amministrazione, dei collegi dei revisori e dei direttori dei Magistrati alle acque;

m) provvede alla ripartizione degli stanziamenti di cui alla lettera *c*), *sub* 5, 6 e 7, dell'articolo 6 e della quota di stanziamenti di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui alla lettera *c*), *sub* 4, del medesimo articolo 6 fra la segreteria generale per la difesa del suolo e i Magistrati alle acque, indicando i diversi settori di intervento, sulla base dei criteri generali di cui alla lettera *i*) dell'articolo 9, e adottando le necessarie determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei fondi medesimi;

n) dichiara l'emergenza nazionale in caso di eventi idrometeorologici di rilevante gravità ed estensione, coordina gli interventi necessari, anche a mezzo di commissari governativi, ed effettua l'erogazione dei fondi per il pronto intervento ai Magistrati alle acque;

o) approva, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, i piani dei bacini idrografici e i progetti delle opere dichiarati di rilevante interesse pubblico ai sensi della lettera *m*) dell'articolo 9, nonchè i progetti dei serbatoi o casse di espansione;

p) ha facoltà di nominare ispettori e commissioni ispettive per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei Magistrati alle acque e nomina le commissioni di collaudo delle opere di cui alla precedente

lettera o) e dei serbatoi o casse di espansione;

q) provvede con decisione motivata, in casi di gravi inadempienze o disfunzioni, allo scioglimento dei consigli di amministrazione e dei collegi dei revisori dei conti e alla revoca dei presidenti e dei direttori dei Magistrati alle acque, procedendo alla nomina di commissari;

r) stabilisce le modalità per la formazione, conservazione e aggiornamento, in sede centrale e nelle aree idrografiche, degli elenchi delle acque pubbliche, del catasto delle utenze di acque pubbliche, del catasto dei corpi idrici e degli scarichi e degli elenchi, catasti e carte territoriali indicati al quinto comma dell'articolo 14, nonché di quegli altri elenchi, catasti e carte territoriali comunque utili per la difesa del suolo; dispone inoltre la revisione, ai fini di moderazione delle piene, dei disciplinari di concessione riguardanti serbatoi e laghi artificiali;

s) provvede all'organizzazione o al potenziamento sul territorio nazionale dei servizi idrografico ed idrologico, mareografico, sismico, geologico e geotecnico e per la tutela delle acque dall'inquinamento, ivi compresa la rete di rilevamento e teletrasmissione dei dati, la loro raccolta, elaborazione, pubblicazione e diffusione e le attrezzature tecniche, scientifiche e da calcolo occorrenti, in conformità alla legge delegata di cui all'articolo 19, nonché alla istituzione e funzionamento del Centro nazionale piani, programmi, studi e documentazione nelle materie attinenti la difesa del suolo e delle sezioni autonome di detto Centro presso i Magistrati alle acque;

t) stabilisce, d'intesa con i Ministri della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, le direttive per il coordinamento dei servizi indicati alla precedente lettera s) con il Servizio meteorologico dell'aeronautica militare, il Servizio idrografico della marina, l'Istituto geografico militare e l'Ufficio centrale di ecologia agraria, con particolare riferimento alla tempestiva segnalazione degli eventi di piena e delle mareggiate e alla diffusione sistematica ed unificata di infor-

mazioni finalizzate dei fenomeni meteo-idroclimatologici;

u) stabilisce le direttive per il coordinamento dei servizi indicati alle precedenti lettere s) e t) con i servizi dei Magistrati alle acque, nonché con il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Ente nazionale idrocarburi, l'Ente nazionale per la energia elettrica, la Cassa per il Mezzogiorno, gli Istituti universitari specializzati e gli altri istituti ed enti di ricerca, pubblici e privati, che si occupano di materie attinenti la difesa del suolo;

v) propone gli schemi dei provvedimenti di delega al Governo di cui ai successivi articoli 16, concernente la riforma delle leggi sulle acque, sulla montagna e sulla bonifica, 17, concernente l'organizzazione della Segreteria generale per la difesa del suolo e 18, concernente la organizzazione dei Magistrati alle acque;

z) propone, unitamente ai Ministri della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento delle iniziative di ricerca scientifica e tecnologica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e della pubblica istruzione, gli schemi dei provvedimenti di delega al Governo di cui al successivo articolo 19, concernenti la organizzazione dei servizi tecnici per la difesa del suolo.

Al fine di perseguire in modo razionale ed efficace il coordinamento dell'insieme delle attività dei soggetti competenti per la realizzazione degli interventi per la difesa del suolo, il Ministro dei lavori pubblici, al termine degli studi di fattibilità e della valutazione dell'impatto con l'ambiente delle opere di cui alla lettera o) del comma precedente, ha facoltà di convocare i Magistrati alle acque, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e di diritto pubblico, le amministrazioni e gli organismi pubblici e privati interessati, allo scopo di stipulare un « contratto di programma » ai sensi dell'articolo 25.

Il Ministro dei lavori pubblici assume infine ogni altra iniziativa occorrente ai fini della conservazione e difesa del territorio e del suolo e della tutela ed uso delle acque secondo i lineamenti indicati all'articolo 3.

Art. 8.

*(Commissione nazionale per la difesa
del suolo)*

È istituita presso il Ministero dei lavori pubblici la Commissione nazionale per la difesa del suolo.

La Commissione è presieduta dal Ministro dei lavori pubblici, o in sua rappresentanza da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed è composta di norma da esperti nei problemi attinenti la difesa del suolo, rispettivamente designati, su richiesta dello stesso Ministro, in ragione di:

- 1) uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 2) due in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
- 3) due in rappresentanza del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste;
- 4) uno in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, dei beni culturali e ambientali, per il coordinamento delle iniziative di ricerca scientifica e tecnologica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
- 5) uno in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- 6) uno in rappresentanza dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI);
- 7) uno in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel);
- 8) uno in rappresentanza della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno);
- 9) uno in rappresentanza di ciascuna delle Regioni e di ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano.

La Commissione è costituita con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica cinque anni.

Il Ministro dei lavori pubblici provvede pure, con proprio decreto, alla eventuale

surroga dei componenti ove ne ricorra la necessità.

Qualora entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni, il Ministro procede ugualmente alla costituzione della Commissione ovvero alla surroga dei suoi componenti.

La Commissione disciplina con apposito regolamento la propria attività e le funzioni del Comitato esecutivo di cui al successivo articolo 10.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata la misura dei rimborsi e compensi spettanti ai componenti della Commissione nazionale per la difesa del suolo e del Comitato esecutivo di cui al successivo articolo 10, anche in deroga alle disposizioni legislative in materia; analogamente si provvede per gli esperti di cui alla lettera o) dell'articolo 9. Con le stesse modalità si procede al periodico aggiornamento della misura dei rimborsi e compensi di cui sopra.

Art. 9.

(Compiti della Commissione nazionale per la difesa del suolo)

La Commissione nazionale per la difesa del suolo, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica:

a) predisporre i piani e i programmi pluriennali per la difesa del suolo a carattere nazionale e le eventuali revisioni;

b) indicare i criteri generali per la ripartizione degli stanziamenti di cui alle lettere b), c), sub 1, 2 e 3, ed e) dell'articolo 6 tra i Magistrati alle acque, indicando i diversi settori di intervento, secondo gli indirizzi di cui alla lettera g) dello stesso articolo;

c) indicare i criteri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione e controllo in materia di difesa del suolo secondo i lineamenti di cui all'articolo 3;

d) definire le modalità per il coordinamento dei piani e dei programmi di cui alla lettera a) con quelli di altre amministrazioni.

ni dello Stato e di istituti ed enti centrali, pubblici e privati, nella misura in cui incidono sul governo e uso dell'acqua e sulla difesa del suolo;

e) propone i criteri generali per la compilazione, adozione, pubblicità e approvazione dei piani di bacino, per la redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità e dei progetti di massima ed esecutivi delle opere e per la valutazione dell'impatto con l'ambiente di quelle principali, nonché per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

f) propone provvedimenti in ordine a contrasti su piani, programmi e progetti che non risultino risolvibili in sede periferica;

g) esprime parere in ordine ai piani e programmi per la difesa del suolo adottati dai Magistrati alle acque per l'area idrografica di competenza, nonché sulle eventuali revisioni;

h) predisporre entro il 30 maggio di ogni biennio una relazione sulla situazione generale della difesa del suolo;

i) indica i criteri generali per la destinazione degli stanziamenti di cui alla lettera c), sub 5, 6 e 7, dell'articolo 6 e della quota di stanziamenti di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui alla lettera c), sub 4, del medesimo articolo 6 fra i diversi settori di intervento e per la loro ripartizione fra la Segreteria generale per la difesa del suolo e i Magistrati alle acque, secondo gli indirizzi di cui alle lettere h) ed i) dello stesso articolo;

l) indica i criteri per il coordinamento degli interventi in caso di emergenza nazionale determinata da eventi idrometeorologici di rilevante gravità ed estensione e per l'erogazione dei fondi necessari per il pronto intervento;

m) indica, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, i bacini idrografici e le opere, comprese quelle marittime e per la difesa delle coste, da dichiararsi di rilevante interesse pubblico, i cui piani e

progetti devono essere approvati dal Ministro dei lavori pubblici come previsto alla lettera o) dell'articolo 7;

n) procede alla periodica verifica della attività dei Magistrati alle acque, in particolare per quanto riguarda la formazione dei piani di bacino, l'attuazione dei programmi di spesa, l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi loro affidati, l'utilizzazione dei finanziamenti e il costo delle opere;

o) costituisce, qualora ritenuto necessario, gruppi tecnici di lavoro, anche con la partecipazione di esperti estranei alla Commissione, per lo studio e l'approfondimento dei problemi attinenti la difesa del suolo, nonchè per l'esame e il parere dei piani e programmi pluriennali per la difesa del suolo sottoposti alla approvazione del Ministro dei lavori pubblici;

p) formula proposte in ordine alla formazione, conservazione e aggiornamento, in sede centrale e nelle aree idrografiche, degli elenchi delle acque pubbliche, del catasto delle utenze di acque pubbliche, del catasto dei corpi idrici e degli scarichi e degli elenchi, catasti e carte territoriali indicati al quinto comma dell'articolo 14, nonchè di quegli altri elenchi, catasti e carte territoriali comunque utili alla difesa del suolo; formula inoltre proposte in ordine alla revisione, ai fini di moderazione delle piene, dei disciplinari di concessione riguardanti serbatoi e laghi artificiali;

q) indica i criteri per l'organizzazione e il potenziamento sul territorio nazionale dei servizi idrografico ed idrologico, mareografico, sismico, geologico e geotecnico e per la tutela delle acque dall'inquinamento, ivi compresa la rete di rilevamento a teletrasmissione dei dati, la loro raccolta, elaborazione, pubblicazione e diffusione e le attrezzature tecniche, scientifiche e da calcolo occorrenti, in conformità alle norme delegate di cui all'articolo 19, nonchè per l'istituzione e funzionamento del Centro nazionale piani, programmi, studi e documentazione nelle materie attinenti la difesa del suolo e delle sezioni autonome di detto Centro presso i Magistrati alle acque;

r) formula proposte in ordine al coordinamento dei servizi indicati alla precedente lettera q) con il Servizio meteorologico dell'aeronautica militare, il Servizio idrografico della marina, l'Istituto geografico militare e l'Ufficio centrale di ecologia agraria, con particolare riferimento alle tempestive segnalazioni degli eventi di piena e di mareggiate e alla diffusione sistematica ed unificata di informazioni finalizzate dei fenomeni meteo-idro-climatologici;

s) propone le direttive per il coordinamento dei servizi indicati alle precedenti lettere q) ed r) con i servizi dei Magistrati alle acque, nonchè con il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Ente nazionale idrocarburi, l'Ente nazionale per l'energia elettrica, la Cassa per il Mezzogiorno, gli istituti universitari specializzati e gli altri istituti universitari ed enti di ricerca, pubblici e privati, che si occupano di materie attinenti la difesa del suolo;

t) esprime parere sugli schemi dei provvedimenti di delega al Governo di cui ai successivi articoli 16, concernente la riforma sulle acque, la montagna e la bonifica, 17, concernente l'organizzazione della segreteria generale per la difesa del suolo, e 18, concernente l'organizzazione dei Magistrati alle acque;

u) esprime parere sugli schemi dei provvedimenti di delega al Governo di cui al successivo articolo 19, concernente l'organizzazione dei servizi tecnici per la difesa del suolo;

v) esprime parere su tutte le altre questioni che ad esso possono essere sottoposte dal Ministro dei lavori pubblici.

La Commissione nazionale per la difesa del suolo propone i criteri generali da adottare, compiuti gli studi di fattibilità e la valutazione di impatto con l'ambiente delle opere di cui alla lettera o) dell'articolo 7, per la stipulazione di un contratto di programma, ai sensi dell'articolo 25, fra il Ministro dei lavori pubblici, i Magistrati alle acque, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e di diritto pubblico, le ammini-

strazioni e gli organismi pubblici e privati interessati, al fine di perseguire in modo razionale ed efficace il coordinamento dell'insieme delle attività dei soggetti competenti alla difesa del suolo.

La Commissione nazionale per la difesa del suolo assume inoltre, nell'ambito delle proprie competenze, ogni altra iniziativa occorrente ai fini della conservazione e difesa del territorio e del suolo e della tutela ed uso delle acque secondo i lineamenti indicati all'articolo 3.

Le deliberazioni della Commissione sono rese esecutive con provvedimento del suo presidente.

Art. 10.

(Comitato esecutivo)

Nell'ambito della Commissione nazionale per la difesa del suolo è costituito un Comitato esecutivo presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato e composto da sei membri della Commissione, dei quali due designati dal Ministro dei lavori pubblici, uno dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e tre eletti dai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Comitato esecutivo assume le deliberazioni sulle materie ad esso delegate dalla Commissione nazionale per la difesa del suolo, cura la predisposizione e l'elaborazione della documentazione e formula proposte in ordine alle materie di competenza della Commissione.

Art. 11.

(Segreteria generale per la difesa del suolo)

La Commissione nazionale per la difesa del suolo si avvale per l'espletamento dei suoi compiti di una segreteria, che assume la denominazione di « Segreteria generale per la difesa del suolo », costituita con decreto del Ministro dei lavori pubblici, cui è preposto, in qualità di direttore, un dirigente dei ruoli dello stesso Ministero o

delle Regioni, di comprovata esperienza e professionalità nei problemi attinenti la difesa del suolo e nella direzione di uffici e servizi, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, per un periodo non superiore a cinque anni, prorogabile per altri due quinquenni.

Il direttore della segreteria partecipa, a titolo consultivo, alle sedute della Commissione nazionale ed a quelle del Comitato esecutivo.

Il direttore dà attuazione alle deliberazioni della Commissione nazionale e del Comitato esecutivo e sovrintende alle attività dei servizi della segreteria; sovrintende inoltre ai servizi idrografico ed idrologico, mareografico, sismico, geologico e geotecnico e per la tutela delle acque dall'inquinamento, ivi compresa la rete di rilevamento e teletrasmissione dei dati, la loro raccolta, elaborazione, pubblicazione e diffusione e le attrezzature tecniche, scientifiche e da calcolo occorrenti, in conformità alla legge delegata di cui all'articolo 19, nonché al Centro nazionale piani, programmi, studi e documentazione nelle materie attinenti la difesa del suolo e alle sezioni autonome di detto Centro presso i Magistrati alle acque.

Il direttore provvede a dare attuazione alle direttive di cui alle lettere *t*) ed *u*) dell'articolo 7 per il coordinamento dei servizi ai quali sovrintende con il Servizio meteorologico dell'aeronautica militare, il Servizio idrografico della marina, l'Istituto geografico militare e l'Ufficio centrale di ecologia agraria e con i servizi dei Magistrati alle acque, con particolare riferimento alla tempestiva segnalazione degli eventi di piena e delle mareggiate e alla diffusione sistematica ed unificata su tutti il territorio nazionale di informazioni finalizzate dei fenomeni meteo-idro-climatologici, nonché con il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Ente nazionale idrocarburi, l'Ente nazionale per l'energia elettrica, la Cassa per il Mezzogiorno, gli Istituti universitari specializzati e gli altri istituti ed enti di ricerca, pubblici e privati, che si occupano di materie attinenti la difesa del suolo.

Per tutto il periodo durante il quale svolge il proprio incarico, al direttore della segreteria spetta un trattamento economico pari a due volte quello che gli spetterebbe presso l'amministrazione cui appartiene, con il divieto di percepire altri emolumenti, salvo il compenso per il lavoro straordinario, pure calcolato due volte; spetta inoltre il rimborso delle spese riconosciute ammissibili dal Ministro dei lavori pubblici, in relazione all'espletamento dei compiti affidati, anche in deroga alle disposizioni vigenti per il personale civile dello Stato.

Durante tale periodo egli cessa temporaneamente dal servizio nell'amministrazione cui appartiene, ma conserva il proprio grado e titolo ad ogni effetto, nonchè ogni altro diritto come se fosse in servizio e, cessando l'incarico, riprende servizio nell'amministrazione di provenienza, occupando nel ruolo di questa il posto che gli spetta per la conservata anzianità, con il trattamento economico relativo al posto medesimo.

La struttura e l'organico della segreteria, lo stato giuridico e il trattamento del personale sono fissati con il provvedimento di delega al Governo di cui all'articolo 17, concernente appunto l'organizzazione di detta segreteria.

Il direttore della segreteria generale per la difesa del suolo è membro di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 12.

(Magistrati alle acque)

Per ciascuna delle aree idrografiche di cui all'articolo 2 è costituito il Magistrato alle acque con le seguenti denominazioni:

- 1) Magistrato alle acque tirrenico superiore;
- 2) Magistrato alle acque tirrenico centrale;
- 3) Magistrato alle acque tirrenico meridionale;
- 4) Magistrato alle acque della Sardegna;
- 5) Magistrato alle acque della Sicilia;
- 6) Magistrato alle acque della Calabria;

- 7) Magistrato alle acque di Venezia;
- 8) Magistrato per il Po;
- 9) Magistrato alle acque adriatico centrale;
- 10) Magistrato alle acque adriatico meridionale e jonico.

Sono organi del Magistrato alle acque:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori;
- d) il direttore.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, dura in carica cinque anni e può essere confermato.

Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da membri designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, rispettivamente in ragione di:

- 1) uno in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
- 2) uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- 3) uno in rappresentanza di ciascuna Regione che rientri del tutto o in parte nell'area idrografica, salvo per le Regioni Sardegna, Sicilia e Calabria i cui rappresentanti sono quattro e per la Regione Trentino-Alto Adige i cui rappresentanti sono uno per la provincia di Trento e uno per la provincia autonoma di Bolzano.

Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, rispettivamente dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; con le stesse modalità vengono designati tre membri supplenti.

Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati.

Il Ministro dei lavori pubblici provvede pure, con proprio decreto, alla eventuale surroga dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori ove ne ricorra la necessità, previa la designazione di cui al quarto e sesto comma del presente articolo.

Qualora entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni, il Ministro procede ugualmente alla costituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori ovvero alla surrogazione dei suoi componenti.

Il direttore del Magistrato alle acque è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di amministrazione, per un periodo non superiore a cinque anni, prorogabile per altri due quinquenni, e il suo trattamento economico minimo e quello normativo sono determinati sulla base dei contratti nazionali dei dirigenti di azienda.

Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e il direttore del Magistrato alle acque devono essere esperti in problemi attinenti la difesa del suolo, secondo i lineamenti indicati all'articolo 3, e possedere comprovata professionalità ed esperienza nell'amministrazione o direzione di organismi pubblici o privati.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata la misura dei rimborsi e compensi spettanti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori anche in deroga alle disposizioni legislative in materia; analogamente si provvede per gli esperti di cui alla lettera s) dell'articolo 13. Con le stesse modalità si procede al periodico aggiornamento della misura dei rimborsi e compensi di cui sopra.

Il consiglio di amministrazione disciplina la propria attività e quella degli uffici e dei servizi con apposito regolamento sulla base di un regolamento-tipo predisposto dal Ministro dei lavori pubblici e regola i propri atti economici e finanziari sulla base di un bilancio-tipo predisposto pure dal Ministro dei lavori pubblici.

Il collegio dei revisori esercita le proprie funzioni in conformità alle norme del codice civile.

La struttura e l'organico degli uffici e dei servizi del Magistrato alle acque, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono determinati con il provvedimento di delega di cui all'articolo 18 della presente legge, sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il direttore del Magistrato alle acque partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione di cui svolge le funzioni di segretario.

Il direttore cura la predisposizione e la elaborazione della documentazione e delle proposte in ordine alle questioni di competenza del consiglio di amministrazione, dà attuazione alle sue deliberazioni, adotta i provvedimenti sulle materie ad esso delegate e sovrintende alle attività, agli uffici ed ai servizi, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 13.

Il direttore può assumere, in caso di emergenza o di comprovata necessità ed urgenza, le opportune ordinanze, che dovranno essere sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono rese esecutive con provvedimenti del suo presidente.

Art. 13.

(Competenze del consiglio di amministrazione del Magistrato delle acque)

Il consiglio di amministrazione del Magistrato alle acque, sulla base delle determinazioni del Ministro dei lavori pubblici e della Commissione nazionale per la difesa del suolo, esercita nell'area idrografica di competenza le seguenti funzioni:

a) adotta i piani e i programmi pluriennali per la difesa del suolo e le eventuali revisioni;

b) procede, secondo i criteri generali e specifici di cui alla lettera f) dell'articolo 7

e alla successiva lettera *g*) del presente articolo, alla compilazione, adozione e pubblicità dei piani di bacino e provvede alla loro approvazione, salvo per i bacini dichiarati di rilevante interesse pubblico ai sensi della lettera *m*) dell'articolo 9, per i cui piani provvede invece alla adozione;

c) formula i programmi esecutivi delle opere, in relazione ai fondi assegnati ai sensi della lettera *b*) dell'articolo 7, sulla base delle priorità risultanti dai piani di bacino;

d) procede alla ripartizione fra le Regioni interessate dei fondi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 7, sulla base dei programmi esecutivi di cui alla precedente lettera *c*) e adotta determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei fondi medesimi;

e) approva i progetti generali, gli studi di fattibilità, i progetti di massima ed esecutivi delle opere e la valutazione dell'impatto con l'ambiente di quelle principali, qualunque sia l'importo dei lavori, salvo per le opere dichiarate di rilevante interesse pubblico ai sensi della lettera *m*) dell'articolo 9 e per i serbatoi e casse di espansione, per i cui elaborati provvede invece alla adozione;

f) provvede all'amministrazione dei fondi di cui alla lettera *c*) ed *m*) dell'articolo 7 ad esso assegnati, sulla base dei settori di intervento indicati;

g) stabilisce i criteri tecnici specifici per la compilazione, adozione, pubblicità e approvazione dei piani di bacino, per la redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità e dei progetti di massima ed esecutivi delle opere e per la valutazione dell'impatto con l'ambiente di quelle principali, sulla base dei criteri generali di cui alla lettera *f*) dell'articolo 7, e ne promuove la compilazione d'intesa con le Regioni;

h) stabilisce i criteri tecnici specifici per lo svolgimento dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni, sulla

base dei criteri generali di cui alla lettera *f*) dell'articolo 7 e ne promuove l'organizzazione di intesa con le Regioni;

i) promuove il coordinamento dei piani e dei programmi di cui alla lettera *a*) con quelli delle Regioni, delle amministrazioni dello Stato e di istituti ed enti centrali e periferici, pubblici e privati, nella misura in cui incidono sul governo e uso dell'acqua e sulla difesa del suolo;

l) coordina gli interventi in caso di eventi idrometeorologici di limitata estensione ed effettua l'erogazione di fondi assegnati per il pronto intervento;

m) dichiara la emergenza locale nell'area idrografica di competenza in caso di eventi idrometeorologici di rilevante gravità ed estensione e in tal caso affida al direttore la direzione generale dei servizi e degli interventi sul territorio ed effettua la erogazione di fondi per il pronto intervento alle Regioni;

n) presenta al Ministro dei lavori pubblici entro il 31 marzo di ogni biennio una relazione sulla situazione della difesa del suolo;

o) procede al controllo tecnico, amministrativo e contabile, anche mediante ispezioni, delle opere in corso di esecuzione, nonchè alla nomina di collaudatori o di commissioni di collaudo, salvo per le opere di cui alla lettera *m*) dell'articolo 9 e per i serbatoi o casse di espansione;

p) assume, con decisione motivata, provvedimenti di sostituzione nei confronti delle Regioni, di amministrazioni o di altri enti ed organismi in caso di gravi inadempienze o disfunzioni nell'espletamento delle attribuzioni loro conferite per la difesa del suolo, qualora non vi provvedano le Regioni ai sensi della lettera *i*) dell'articolo 14;

q) provvede all'organizzazione o al potenziamento nell'area idrografica di competenza dei servizi idrografico ed idrologico, mareografico, sismico, geologico e geotecnico, ivi compresa la rete di rilevamento e teletrasmissione dei dati, la loro raccolta, elaborazione, pubblicazione e diffusione e le attrezzature tecniche, scientifiche e da calcolo occorrenti, in conformità alla legge

delegata di cui all'articolo 19, nonchè alla istituzione e funzionamento della sezione autonoma del centro nazionale piani, programmi, studi e documentazione nelle materie attinenti la difesa del suolo previsto dalla lettera s) dell'articolo 7;

r) promuove il coordinamento nell'area idrografica di competenza dei servizi di cui alla precedente lettera q) con i servizi, gli enti e gli istituti indicati alle lettere s), t) ed u) dell'articolo 7, secondo le direttive stabilite dal Ministro dei lavori pubblici, con particolare riferimento alla tempestiva segnalazione degli eventi di piena e delle mareggiate e alla diffusione sistematica ed unificata a livello di area idrografica di informazioni finalizzate dei fenomeni meteo-idro-climatologici, nonchè il coordinamento dei servizi delle Regioni sull'inquinamento delle acque in ogni bacino idrografico o gruppi di bacini;

s) costituisce, ove lo ritenga necessario, gruppi tecnici di lavoro, anche con la partecipazione di esperti estranei al Magistrato alle acque, per lo studio e l'approfondimento dei problemi attinenti la difesa del suolo, nonchè per l'esame e il parere sui progetti, piani e programmi sottoposti alla sua adozione o approvazione.

t) stabilisce i criteri tecnici specifici per la formazione, conservazione e aggiornamento degli elenchi, catasti e carte territoriali di cui al quinto comma dell'articolo 14, nonchè di quegli altri elenchi, catasti e carte territoriali comunque utili alla difesa del suolo;

u) procede alla formazione, conservazione e aggiornamento degli elenchi di acque pubbliche, del catasto delle utenze di acque pubbliche e del catasto dei corpi idrici e degli scarichi nell'area idrografica di competenza, avuto riguardo dei bacini idrografici;

v) procede alle istruttorie riguardanti la dichiarazione di pubblicità delle acque e la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee, comprese quelle relative alle concessioni di grandi derivazioni e alle dighe di ritenuta, e propone la revisione, ai fini di modera-

zione delle piene, dei disciplinari di concessione riguardanti serbatoi e laghi artificiali;

z) esprime parere vincolante sugli atti relativi alle concessioni riguardanti beni che hanno attinenza con la difesa del suolo e sui quali si esercitano funzioni amministrative trasferite o delegate alle Regioni o che siano di competenza di altri enti pubblici o di diritto pubblico, in base alle disposizioni di legge, al fine di verificarne la compatibilità con le indicazioni dei piani di bacino.

Il consiglio di amministrazione del Magistrato alle acque assume inoltre, nell'ambito dell'area idrografica di competenza, ogni altra iniziativa occorrente ai fini della conservazione e difesa del territorio e del suolo e della tutela ed uso delle acque secondo i lineamenti indicati all'articolo 3.

I progetti delle opere marittime e per la difesa delle coste di cui al numero 1) dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1977, n. 616, sono di norma compilati a cura degli Uffici del genio civile per le opere marittime e sono approvati dal Magistrato alle acque per l'area idrografica di competenza, salvo per le opere dichiarate di rilevante interesse pubblico ai sensi della lettera m) dell'articolo 9, per i cui progetti il Magistrato alle acque procede invece alla adozione; analogamente si provvede per i progetti delle opere marittime compilati da altri enti, nonchè per i progetti delle opere destinate alla difesa delle coste di cui all'ultimo comma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1977, n. 616, compilati in conformità alla lettera c) dell'articolo 14.

Al fine di perseguire in modo razionale ed efficace il coordinamento dell'insieme delle attività dei soggetti competenti per la realizzazione degli interventi per la difesa del suolo, nell'area di propria competenza, il Magistrato alle acque, al termine degli studi di fattibilità e della valutazione dell'impatto con l'ambiente di opere, ivi comprese quelle di cui alla lettera o) dell'articolo 7, ha facoltà di convocare le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e di diritto pubblico, le amministrazioni e gli organismi

pubblici e privati interessati, allo scopo di stipulare un « contratto di programma » ai sensi dell'articolo 25.

Art. 14.

(Competenze delle Regioni)

Le Regioni, sulla base delle direttive dei Magistrati alle acque e, ove occorra, d'intesa fra di loro ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono per ogni bacino idrografico o parte di bacino ricadente nel proprio territorio, ad esercitare le seguenti funzioni:

a) indicano ai Magistrati alle acque gli interventi ritenuti necessari per la difesa del suolo e il loro ordine di priorità ai fini della formulazione o revisione dei piani e programmi pluriennali, della compilazione o aggiornamento dei piani di bacino e della formazione dei programmi esecutivi delle opere di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) dell'articolo 13;

b) provvedono all'amministrazione dei fondi ad esse assegnati dai Magistrati alle acque ai sensi della lettera d) dell'articolo 13, secondo le indicazioni dei piani di bacino;

c) dispongono, sulla base dei criteri tecnici stabiliti ai sensi della lettera g) dell'articolo 13, la redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità e dei progetti di massima ed esecutivi delle opere previste dai piani di bacino, ivi comprese le opere destinate alla difesa delle coste in conformità all'ultimo comma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1977, n. 616, e la valutazione dell'impatto con l'ambiente di quelle principali;

d) provvedono, sulla base dei criteri tecnici stabiliti dalla lettera h) dell'articolo 13, ad organizzare nel proprio territorio il servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la con-

servazione dei beni, secondo le indicazioni dei piani di bacino;

e) partecipano al coordinamento dei piani e programmi di propria competenza, ivi compresi quelli di competenza degli enti locali territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con quelli dei Magistrati alle acque, delle Regioni contermini, delle amministrazioni dello Stato e di istituti ed enti centrali e periferici, pubblici e privati, nella misura in cui incidono sul governo e l'uso dell'acqua e sulla difesa del suolo;

f) effettuano gli interventi occorrenti in caso di eventi idrometeorologici sulla base delle prescrizioni di cui alle lettere l) ed m) dell'articolo 13, ed erogano le somme loro assegnate per il pronto intervento;

g) presentano ai Magistrati alle acque entro il 31 gennaio di ogni biennio una relazione sulla difesa del suolo;

h) esercitano l'alta sorveglianza tecnica, amministrativa e contabile delle opere in corso di esecuzione e dei servizi organizzati;

i) assumono, con decisione motivata, provvedimenti di sostituzione nei confronti di amministrazioni, enti ed organismi in caso di gravi inadempienze o disfunzioni nell'espletamento delle attribuzioni loro conferite per la difesa del suolo;

l) partecipano alla organizzazione o al potenziamento nel territorio regionale dei servizi idrografico e idrologico, mareografico, sismico, geologico e geotecnico, ivi compresa la rete di rilevamento e trasmissione dei dati, nonché al coordinamento dei predetti servizi con i servizi, gli enti e gli istituti indicati alle lettere s), t) ed u) dell'articolo 7, con particolare riferimento alla tempestiva segnalazione degli eventi di piena e delle mareggiate e alla diffusione sistematica e unificata, a livello regionale e subregionale, di informazioni finalizzate dei fenomeni meteo-idro-climatologici, e al coordinamento dei servizi regionali sull'inquinamento delle acque in ogni bacino idrografico o gruppi di bacini;

m) partecipano alle istruttorie riguardanti la dichiarazione di pubblicità delle acque e la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee, comprese quelle relative alle concessioni di grandi derivazioni e alle dighe di ritenuta;

n) approvano, su conforme parere dei Magistrati alle acque, gli atti relativi alle concessioni riguardanti beni che hanno attinenza con la difesa del suolo e sui quali si esercitano funzioni amministrative trasferite o delegate alle Regioni medesime e procedono alle istruttorie delle concessioni di competenza di altri enti pubblici o di diritto pubblico, in base alle disposizioni di legge, ai fini della verifica, da parte dei Magistrati alle acque, della loro compatibilità con le indicazioni dei piani di bacino;

o) assumono inoltre ogni altra iniziativa ai fini della conservazione e difesa del territorio e del suolo secondo i lineamenti indicati all'articolo 3.

Le funzioni di cui alle lettere c), d), f), l), m) e, ove ricorra il caso, alla lettera o) del comma precedente, sono esercitate, di norma, attraverso il sistema della concessione, utilizzando l'organizzazione tecnica ed amministrativa e le attrezzature degli enti locali territoriali o loro consorzi, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica e di altri enti pubblici o di diritto pubblico aventi sede nell'area idrografica. A tale scopo le Regioni, anche d'intesa fra di loro ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuano per ogni bacino idrografico o sottobacino o gruppi di bacini contigui ovvero parti di bacino ricadenti nel proprio territorio, i modi e le forme tecniche, amministrative ed istituzionali, anche attraverso la costituzione obbligatoria di consorzi, perchè gli enti di cui sopra siano messi nelle condizioni di esercitare le attribuzioni affidate, procedendo, ove occorra, al loro riordino, potenziamento e coordinamento.

Le funzioni indicate al comma precedente possono essere esercitate altresì mediante affidamento di incarichi o in regime di concessione a istituti universitari, studi professionali, imprese o consorzi di imprese, so-

cietà di diritto privato o altri enti ed istituti pubblici e privati, nonchè attraverso gli uffici regionali ovvero mediante concessione ad organismi regionali o interregionali o di iniziativa delle Regioni.

Per i bacini idrografici dichiarati di rilevante interesse pubblico ai sensi della lettera *m*) dell'articolo 9, le funzioni di cui al primo comma del presente articolo sono esercitate da organismi, anche consortili, costituiti obbligatoriamente fra le Regioni interessate territorialmente in conformità all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che operano secondo le modalità indicate al secondo e terzo comma del presente articolo.

Le Regioni inoltre, sulla base dei criteri tecnici stabiliti dai Magistrati alle acque e, ove occorra, d'intesa fra di loro ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono per ogni bacino idrografico o parte di bacino ricadente nel proprio territorio alla formazione, conservazione e aggiornamento degli elenchi, catasti o carte territoriali:

1) delle zone soggette al rischio di inondazione o di esondazione in caso di evento calamitoso;

2) dei corsi d'acqua, torrenti, canali, laghi, lagune e altri corpi idrici;

3) dei territori soggetti al fenomeno della subsidenza e di quelli le cui falde idriche sotterranee sono soggette a risalita o penetrazione delle acque del mare sia attraverso le foci dei fiumi e sia direttamente dal litorale marittimo;

4) dei tratti di litorale marittimo soggetti all'aggressione, invasione ed erosione ad opera del mare e degli arenili da salvaguardare, nonchè delle opere riguardanti i porti di seconda categoria dalla seconda classe in poi, compresi gli approdi turistici di cui all'articolo 2, lettere *g*) ed *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

5) degli insediamenti civili e produttivi, beni ambientali e storico artistici ed infrastrutture minacciati da frane o altri dissesti, ivi compresi gli abitati da consolidare

o trasferire di cui all'articolo 2, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

6) delle opere idrauliche e di navigazione interna di cui all'articolo 2, lettere *e*) ed *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, e agli articoli 88, 89 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché di tutte le altre opere che comunque ineriscono la conservazione e la difesa del territorio e del suolo e la tutela e l'uso delle acque, ivi compresi i porti, gli scali e gli approdi nelle acque interne e promiscue, anche ad uso turistico-ricreativo;

7) dei corpi idrici e, attraverso le province, degli scarichi ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, e della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 21 febbraio 1977;

8) delle aree demaniali e delle fasce di rispetto dei fiumi, torrenti, canali, laghi, lagune ed altri corpi idrici, ivi compreso il demanio marittimo, lacuale e fluviale con destinazione turistica e ricreativa di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

9) delle vie navigabili classificate, delle idrovie in costruzione e dei corsi d'acqua suscettibili di essere utilizzati per la navigazione interna, anche da diporto, e dei loro sbocchi a mare;

10) delle sorgenti di acqua minerale e termale di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

11) delle risorse estrattive nelle spiagge e fondali lacuali e nell'alveo dei corsi d'acqua o altri corpi idrici di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

12) dei territori e delle opere di bonifica integrale e montana, dei parchi, delle riserve naturali e delle zone umide di cui agli articoli 66, primo comma, 73 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica

24 luglio 1977, n. 616, nonchè all'articolo 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

13) dei terreni coltivati, abbandonati o insufficientemente coltivati, di quelli adibiti a pascolo, foresta, bosco e sottobosco e di quelli con copertura vegetale spontanea e senza rivestimento vegetale nei territori montani e lungo le coste di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè delle zone assoggettate a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

14) degli insediamenti civili e produttivi e delle relative infrastrutture in relazione, sotto il profilo della difesa del suolo, all'utilizzazione del territorio ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

15) delle risorse idriche superficiali e sotterranee e in particolare delle acque pubbliche e delle utenze di acque pubbliche di cui all'articolo 2, lettera *b*), e all'articolo 13, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, e agli articoli 90 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le grandi derivazioni;

16) delle zone dichiarate sismiche di cui alla lettera *b*) dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

17) delle concessioni a scopo di piscicoltura nelle acque interne, anche del demanio marittimo interno, nonchè dei diritti esclusivi di pesca del demanio statale, ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le Regioni provvedono altresì alla formazione, conservazione e aggiornamento di quegli altri elenchi, catasti o carte territoriali comunque utili per la difesa del suolo.

Gli elenchi, catasti o carte territoriali di cui al presente articolo sono comunicati alla Segreteria generale per la difesa del suolo e ai Magistrati alle acque nella cui area idrografica le Regioni ricadono del tutto o in parte, nonchè per il territorio di

competenza, agli enti ed organismi di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo.

Art. 15.

(Attribuzioni degli enti locali e degli altri enti)

I comuni, le province, i loro consorzi, le comunità montane, i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico indicati al secondo comma dell'articolo 14 partecipano all'esercizio delle funzioni affidate alle Regioni ai sensi del medesimo articolo 14 e dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, nn. 8 e 11, e 24 luglio 1977, n. 616, nei modi e nelle forme tecniche, amministrative ed istituzionali stabilite dalle Regioni medesime, singolarmente o d'intesa fra di loro, ovvero dagli organismi interregionali obbligatori di cui al quarto comma dell'articolo 14, per ogni bacino idrografico o sottobacino o gruppi di bacini contigui ovvero parti di bacino ricadenti nel proprio territorio.

TITOLO III

PROVVEDIMENTI DI DELEGA
AL GOVERNO

Art. 16.

(Delega al Governo per la riforma delle leggi sulle acque, sulla montagna e sulla bonifica)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per la riforma del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 (testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), del regio

decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani) e del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dei regolamenti, norme e leggi, anche antecedenti, che comunque interessino le materie di cui alla presente legge secondo i lineamenti indicati all'articolo 3.

Le normative delle leggi di riforma devono essere adeguate e coordinate alle disposizioni della presente legge e dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, nn. 2, 4 e 5, 15 gennaio 1972, nn. 8 e 11, e 24 luglio 1977, n. 616, e in particolare devono:

1) considerare ogni bacino nella sua unità idrografica secondo la definizione di cui al secondo comma dell'articolo 2 e indicare i criteri generali per l'individuazione dei gruppi di bacini contigui o sottobacini che possono essere assimilati, agli effetti operativi, ad un bacino idrografico unico;

2) stabilire la classifica delle opere idrauliche di qualunque natura in modo che le stesse siano riferite al corso d'acqua, secondo le espressioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, o ad un suo tronco;

3) stabilire la classifica delle vie navigabili in conformità alla suddivisione disposta dal Comitato dei Ministri dei trasporti della Comunità economica europea;

4) precisare ed aggiornare la classifica dei diversi usi cui possono essere destinate le acque pubbliche;

5) aggiornare la disciplina sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque sia superficiali che sotterranee;

6) aggiornare e adeguare le norme per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento;

7) indicare i criteri generali per individuare le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e per salvaguardare e, ove occorra, per estendere le aree demaniali latitanti i corsi d'acqua;

8) determinare i principi generali per l'imposizione del vincolo idrogeologico e delle altre limitazioni e vincoli ai fini di difesa idraulica del territorio, in particolare ai fini del contenimento del fenomeno della subsidenza, dell'impaludamento e della risalita o penetrazione delle acque del mare lungo le foci dei fiumi e nelle falde sotterranee;

9) indicare i criteri generali per la disciplina degli interventi destinati alla salvaguardia e sistemazione dei corsi d'acqua, dei loro sbocchi a mare e delle pertinenze demaniali, alla regolazione delle piene, anche mediante l'uso di serbatoi e laghi artificiali, alla difesa dalle inondazioni e dalle esondazioni, alla sistemazione dei versanti e delle pendici e al consolidamento dei terreni franosi o comunque instabili;

10) stabilire i principi generali per la difesa dei litorali marittimi ai fini della protezione degli abitati, delle infrastrutture e del territorio retrostante dall'aggressione, invasione ed erosione ad opera del mare;

11) stabilire la disciplina atta a garantire, ove necessario, il trasporto del materiale in sospensione nei corsi d'acqua ai fini della salvaguardia e del ripascimento degli arenili;

12) indicare i principi generali per la disciplina della attività estrattiva nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle aree latitanti;

13) stabilire le prescrizioni tecniche da adottare nella costruzione, sistemazione, adeguamento e ristabilimento delle vie navigabili delle diverse classi, ivi compresi i loro sbocchi a mare, i porti, gli scali e gli approdi nelle acque interne o promiscue;

14) indicare i principi generali atti ad individuare gli interventi e le opere attinenti la difesa del suolo da porsi a totale carico dello Stato, quelle da attuarsi con il suo contributo e quelle invece a totale carico dei privati o loro consorzi;

15) stabilire le modalità per la determinazione, con atti amministrativi, dei canoni e sovraccanoni delle concessioni demaniali riguardanti beni che hanno attinenza con la difesa del suolo e sui quali si esercitano le funzioni amministrative trasferite o delegate alle Regioni, escluse le concessioni già di

competenza delle Regioni medesime e di altri enti pubblici e di diritto pubblico in base alle disposizioni di legge; stabilire inoltre le modalità per l'aggiornamento, sempre con atti amministrativi, dei predetti canoni e sovraccanoni, nonchè per la loro riscossione da parte delle Regioni e l'attribuzione alle medesime;

16) istituire un sistema organico e coordinato di sanzioni per la violazione delle norme in materia di acque e di difesa del suolo;

17) semplificare e razionalizzare le procedure per gli interventi;

18) stabilire o indicare ogni altro elemento idoneo per una corretta e completa formulazione delle leggi di riforma.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro di grazia e giustizia, provvede a costituire entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, una Commissione di studio per la formulazione di uno schema delle norme delegate di cui al presente articolo; la predetta Commissione dovrà completare i propri lavori entro dieci mesi dalla sua costituzione.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata la misura dei rimborsi e compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui al comma precedente, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

Lo schema di provvedimento verrà comunicato ai Magistrati alle acque e alle Regioni, che potranno far pervenire le loro osservazioni, entro tre mesi dalla comunicazione, alla Commissione nazionale per la difesa del suolo.

Lo schema di provvedimento verrà poi sottoposto all'esame della Commissione nazionale per la difesa del suolo, che dovrà esprimere il proprio parere su di esso e sulle osservazioni di cui al comma precedente, entro tre mesi dalla comunicazione.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile, del-

l'agricoltura e delle foreste, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia, previo parere di una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati.

Art. 17.

(Delega al Governo per l'organizzazione della Segreteria generale per la difesa del suolo)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per l'organizzazione della Segreteria generale della difesa del suolo di cui all'articolo 11.

La normativa delegata dovrà prevedere una struttura della Segreteria che consenta, fra l'altro, lo svolgimento dei seguenti compiti principali: supporto alla Commissione nazionale per la difesa del suolo; rapporti con gli altri settori del Ministero dei lavori pubblici, con le varie amministrazioni dello Stato, con istituti ed enti pubblici e privati, con i Magistrati alle acque, con le Regioni, con istituzioni estere ed organizzazioni internazionali; istruttorie per la stipulazione dei contratti di programma; direzione dei « servizi tecnici centrali per la difesa del suolo », idrografico e idrologico, mareografico, sismico, geologico e geotecnico e per la tutela delle acque dall'inquinamento, in conformità alle norme delegate di cui all'articolo 19; direzione del Centro nazionale piani, programmi, studi e documentazione e delle sezioni autonome di detto Centro presso i magistrati alle acque; coordinamento con il Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, il Servizio idrografico della marina, l'Istituto geografico militare, l'Ufficio centrale di ecologia agraria e con i servizi dei Magistrati alle acque, nonché con il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Ente nazionale idrocarburi, l'Ente nazionale per l'energia elettrica, la Cassa per il Mezzogiorno, gli Istituti universitari specializzati e gli altri istituti ed enti di ricerca, pubblici e privati, che si occupano di materie attinenti la difesa del suolo; direzione dei

servizi tecnologici, centrali e periferici, comprese le reti di rilevamento e trasmissione dei dati, riguardanti la raccolta, elaborazione, classificazione, archiviazione e diffusione di informazioni su piani, programmi, studi e documentazione e sui fenomeni idrografici e idrologici, mareografici, sismici, geologici e geotecnici e sulla qualità delle acque, nonchè, in coordinamento con i servizi, uffici, istituti ed enti sopra indicati, sui fenomeni meteo-idro-climatologici, sugli eventi di piena e sulle mareggiate; promozione di corsi di formazione ed aggiornamento di personale specializzato; coordinamento delle iniziative per la formazione, conservazione e aggiornamento degli elenchi, catasti e carte territoriali indicati al quinto comma dell'articolo 14, nonchè di quegli altri elenchi, catasti e carte territoriali comunque utili alla difesa del suolo e in particolare della carta geologica e sismica del territorio nazionale; assunzione di ogni altra iniziativa ritenuta utile dal Ministro dei lavori pubblici e dalla Commissione nazionale per la difesa del suolo.

La normativa delegata dovrà prevedere un organico della Segreteria adeguato, per numero e qualifica, alle funzioni ad essa attribuite e dovrà tener conto, fra l'altro, dei seguenti criteri: utilizzazione di personale appartenente ai ruoli dello Stato, delle Regioni, degli enti pubblici disciolti o di altri enti pubblici, previa domanda e selezione, entro termini prefissati, al fine di accertarne i requisiti, la professionalità, l'esperienza e l'idoneità per lo svolgimento dei compiti di cui al comma precedente, stabilendo modalità, procedure e garanzie per la selezione; nomina per un periodo non superiore a cinque anni prorogabile di quinquennio in quinquennio, stabilendo modalità, procedure e garanzie per la concessione delle proroghe; trattamento economico pari a due volte quello della qualifica corrispondente del personale dello Stato o, in carenza, delle Regioni, con divieto di percepire altri emolumenti, salvo il compenso per lavoro straordinario, pure calcolato due volte; cessazione temporanea dal servizio nella amministrazione di appartenenza, conservazione della qualifica e di ogni altro diritto e, dopo il compimento

dell'incarico, ripresa del servizio presso l'amministrazione di provenienza, occupando nel ruolo di questa il posto spettante per la conservata anzianità con il trattamento economico relativo al posto medesimo.

Il Ministro dei lavori pubblici, contemporaneamente alla emanazione del provvedimento delegato di cui al presente articolo, provvederà a fissare con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello della funzione pubblica, una « pianta organica speciale » della Segreteria nazionale per la difesa del suolo, unitamente alle norme relative al funzionamento degli uffici e dei servizi, nella quale verrà inquadrato, in via temporanea, il personale della stessa Segreteria per il periodo di durata dell'incarico; con le stesse modalità si provvederà alla revisione di detta pianta organica speciale, nonchè delle norme, nel caso che sopravvengano comprovate esigenze di miglioramento del funzionamento della Segreteria generale.

Il Ministro dei lavori pubblici, ferma restando la pianta organica speciale fissata, ha facoltà di adeguare, con proprio ordine di servizio, la struttura della Segreteria generale per la difesa del suolo, nel caso che sopravvengano comprovate esigenze di migliorarne il funzionamento.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, della marina mercantile, per il coordinamento delle iniziative di ricerca scientifica e tecnologica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, della funzione pubblica e di grazia e giustizia, sentita la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 aprile 1970, n. 281, e i Magistrati alle acque.

Art. 18.

(Delega al Governo per la organizzazione dei Magistrati alle acque)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vi-

gore della presente legge, sentita la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e i Magistrati alle acque, norme aventi valore di legge sulla organizzazione dei Magistrati alle acque di cui all'articolo 12.

La normativa delegata dovrà provvedere alla individuazione dei bacini ricadenti in ciascuna delle aree idrografiche indicate all'articolo 3, delle Regioni che rientrano del tutto o in parte nel perimetro di dette aree idrografiche e delle sedi degli uffici e servizi dei Magistrati alle acque.

La normativa delegata dovrà prevedere, sulla base delle funzioni attribuite con l'articolo 13, una struttura dei Magistrati alle acque articolata, indicativamente, nei seguenti uffici e servizi principali;

direzione e segreteria del Magistrato alle acque; relazioni esterne e, in particolare, coordinamento dei piani e programmi pluriennali per la difesa del suolo con quelli di altri enti ed istituzioni; coordinamento o direzione degli interventi in caso di eventi idrometeorologici; controlli e collaudi delle opere in esecuzione; istruttorie per la stipulazione dei contratti di programma;

predisposizione dei piani e programmi per la difesa del suolo, dei piani di bacino, dei programmi esecutivi delle opere; istruttorie su progetti, piani e programmi e sulle concessioni;

amministrazione dei fondi per il personale, per gli uffici e i servizi dei Magistrati alle acque e per le Regioni;

direzione della sezione autonoma del Centro nazionale piani, programmi, studi e documentazione e, in particolare, studio della normativa tecnica specifica per le progettazioni, i servizi idraulici, l'esecuzione e gestione delle opere e degli impianti, la formazione, conservazione e aggiornamento di elenchi, catasti e carte territoriali;

direzione delle sezioni autonome dei servizi tecnici per la difesa del suolo, idrografico e idrologico, mareografico, sismico, geotecnico, e coordinamento con gli altri servizi tecnici dello Stato, civili e militari, e degli enti ed istituti interessati, con la Segreteria nazionale della difesa del suolo e con i servi-

zi regionali sull'inquinamento delle acque in ogni bacino idrografico o gruppi di bacini, in conformità alle norme delegate di cui all'articolo 19.

La normativa delegata dovrà stabilire le modalità di trasferimento ai Magistrati alle acque degli immobili per la sede degli uffici e dei servizi e del relativo arredamento, nonché degli archivi, documenti, macchine, apparecchiature, impianti, attrezzature o altro degli uffici e servizi periferici del Ministero dei lavori pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono funzioni nelle materie indicate all'articolo 13, salvo quanto necessario per il funzionamento di uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio delle funzioni che restano di competenza dello Stato dopo l'entrata in vigore della presente legge; dovrà anche stabilire le modalità di successione dei Magistrati alle acque e delle Regioni, secondo le rispettive competenze, allo Stato nei diritti e obblighi inerenti a quanto sopra, nonché a tutti i rapporti giuridici in corso alla data del trasferimento.

La normativa delegata dovrà stabilire le modalità di messa a disposizione degli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici destinati ad esercitare le funzioni che restano di competenza dello Stato, degli uffici del genio civile per le opere marittime e delle Regioni nel cui territorio gli uffici e servizi di cui al comma precedente si trovano, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, che risulti assegnato ai medesimi uffici e servizi alla data di entrata in vigore della presente legge.

La normativa delegata dovrà prevedere gli organici dei Magistrati alle Acque adeguati, per numero e qualifica, alle funzioni ad essi attribuite e dovrà tener conto, fra l'altro, dei seguenti criteri: utilizzazione di personale dipendente dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti pubblici disciolti o da altri enti pubblici, previa domanda e selezione, entro termini prefissati e con la partecipazione dei Magistrati alle acque, al fine di accertarne i requisiti, la professionalità, l'esperienza e l'idoneità a svolgere i compiti assegnati, stabilendo modalità, procedure e garanzie per la

selezione; nomina per un periodo non superiore a cinque anni prorogabile di quinquennio in quinquennio, stabilendo modalità, procedure e garanzie per la concessione delle proroghe; trattamento economico pari a due volte quello della qualifica corrispondente del personale dello Stato o, in carenza, delle Regioni, con divieto di percepire altri emolumenti, salvo il compenso per lavoro straordinario, pure calcolato due volte; dipendenza amministrativa e disciplinare dai Magistrati alle acque e raccordo funzionale con la Segreteria nazionale per la difesa del suolo; cessazione temporanea dal servizio nella amministrazione di appartenenza, conservazione della qualifica e di ogni altro diritto e, dopo il compimento dell'incarico, ripresa del servizio presso l'amministrazione di provenienza, occupando nel ruolo di questa il posto spettante per la conservata anzianità con il trattamento economico relativo al posto medesimo.

Il Ministro dei lavori pubblici, contemporaneamente alla emanazione del provvedimento delegato di cui al presente articolo, provvederà a fissare con proprio decreto, di intesa con i Magistrati alle acque e la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, numero 281, e di concerto con il Ministro del tesoro e con quello della funzione pubblica, una « pianta organica speciale » per ciascun Magistrato alle acque, unitamente alle norme relative al funzionamento degli uffici e dei servizi, nella quale verrà inquadrato, in via temporanea, il personale dello stesso Magistrato alle acque per il periodo di durata dell'incarico; con le stesse modalità si provvederà alla revisione di detta pianta organica speciale, nonchè delle norme, nel caso che sopravvengano comprovate esigenze di miglioramento nel funzionamento del Magistrato alle acque.

Il Ministro dei lavori pubblici, ferma restando la pianta organica speciale fissata, ha facoltà di adeguare, d'intesa con il Magistrato alle acque, con proprio decreto, la struttura dello stesso Magistrato alle acque, nel caso che sopravvengano comprovate esigenze di migliorarne il funzionamento.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, della marina mercantile, per il coordinamento delle iniziative di ricerca scientifica e tecnologica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, della funzione pubblica e di grazia e giustizia.

Art. 19.

(Delega al Governo per la organizzazione dei servizi tecnici per la difesa del suolo)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per l'organizzazione dei servizi tecnici per la difesa del suolo sulla base dei seguenti principi e criteri:

1) trasferimento dei servizi centrali idrografico, mareografico e sismico del Ministero dei lavori pubblici e del servizio geologico d'Italia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla Segreteria generale per la difesa del suolo di cui all'articolo 11 e istituzione dei « servizi tecnici centrali per la difesa del suolo »: servizio idrografico e idrologico, servizio mareografico, servizio sismico, servizio geologico e geotecnico e servizio per la tutela delle acque dall'inquinamento;

2) trasferimento dei servizi degli uffici idrografici del Magistrato alle acque di Venezia e del Magistrato per il Po e delle sezioni periferiche del servizio idrografico centrale ai Magistrati alle acque di cui all'articolo 12, secondo le aree idrografiche di competenza, e istituzione di sezioni autonome dei servizi tecnici centrali per la difesa del suolo, idrografico e idrologico, mareografico, sismico, geologico e geotecnico, in ciascuna area idrografica; per la tutela delle acque dall'inquinamento, istituzione a cura del Magistrato alle acque, in ogni area idrografica, di un organismo di coordinamento con le

Regioni; possibilità di raggruppamenti di più sezioni autonome ove necessario;

3) individuazione e specificazione dei compiti da assolvere da parte dei servizi tecnici centrali per la difesa del suolo e delle sezioni autonome dei detti servizi in ciascuna area idrografica, tenendo conto principalmente della necessità di provvedere:

a) alla costruzione, ammodernamento e potenziamento su tutto il territorio nazionale, tenuto conto della sua suddivisione in aree idrografiche, delle reti di rilevamento e teletrasmissione o comunicazione dei dati sui fenomeni idrografici e idrologici, mareografici, sismici, geologici e geotecnici;

b) alla raccolta, elaborazione, classificazione, archiviazione, pubblicazione e diffusione dei dati di cui alla precedente lettera a), nonchè di quelli del servizio per la tutela delle acque dall'inquinamento;

c) alla costituzione di organismi tecnici permanenti di coordinamento dei servizi tecnici centrali per la difesa del suolo e delle relative sezioni autonome con gli uffici centrali e le sezioni o rappresentanze periferiche del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, del Servizio idrografico della marina, dell'Istituto geografico militare e dell'Istituto centrale di ecologia agraria al fine, fra l'altro, di definire e proporre le modalità di impiego degli stanziamenti di cui alla lettera c), sub 4, dell'articolo 6 assegnati ai Ministeri dei lavori pubblici, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste per il perseguimento esclusivo degli scopi indicati alle lettere s), t) ed u) dell'articolo 7, alle lettere q) ed r) dell'articolo 13 e alla lettera l) dell'articolo 14, nonchè, in collegamento, ove occorra, con gli enti e gli istituti di cui alla lettera u) dell'articolo 7, al fine di provvedere al controllo, preavviso e allarme in occasione delle piene e delle mareggiate e alla diffusione sistematica ed unificata, a livello nazionale, di area idrografica, regionale e subregionale, di informazioni finalizzate dei fenomeni meteo-idro-climatologici;

d) alla gestione coordinata delle attrezzature ed apparecchiature tecniche e scientifiche e da calcolo occorrenti, compre-

se quelle di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), e dei sistemi di comunicazione e telecomunicazione con il Centro nazionale piani, programmi, studi e documentazione, con le sue sezioni autonome, con i servizi tecnici centrali, con le loro sezioni autonome, con i servizi, gli enti e gli istituti di cui alle lettere *t*) ed *u*) dell'articolo 7 e con i Magistrati alle acque;

4) formazione, conservazione e aggiornamento, per la parte di interesse dei servizi tecnici centrali per la difesa del suolo e delle loro sezioni autonome e in collegamento con le Regioni, degli elenchi, catasti e carte territoriali indicati al quinto comma dell'articolo 14, nonché di quegli altri elenchi, catasti e carte territoriali comunque utili alla difesa del suolo e in particolare della carta geologica e sismica del territorio nazionale;

5) messa a disposizione del servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici del personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, che risulti assegnato ai servizi centrali di cui al precedente numero 1) alla data di entrata in vigore della presente legge;

6) determinazione con atti amministrativi, delle tasse da applicare e dell'ammontare delle spese da rimborsare per la consultazione dei dati e delle elaborazioni effettuate dai servizi e per l'acquisto di documenti, atti e pubblicazioni, nonché determinazione del loro periodico aggiornamento, sempre con atti amministrativi; determinazione inoltre dei modi di riscossione delle somme e della loro ripartizione fra amministrazione centrale e Magistrati alle acque;

7) disposizioni per lo svolgimento di prestazioni presso i servizi tecnici centrali e periferici della difesa del suolo da parte di giovani tecnici o laureati in discipline scientifiche in alternativa al servizio militare.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della difesa, dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato, della marina mercantile, per il coordinamento delle iniziative di ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, sentita la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e i Magistrati alle acque.

TITOLO IV

INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO

Art. 20.

(Piani e programmi pluriennali di intervento per la difesa del suolo)

I principi e le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguiti, secondo i lineamenti indicati all'articolo 3, mediante l'attuazione di tre piani novennali, articolati ciascuno in tre programmi di interventi triennali per la difesa del suolo, formati ed approvati in conformità alle procedure stabilite dall'articolo 21, preceduti da un programma triennale di transizione di cui all'articolo 22.

Prima della scadenza di ogni triennio i piani e i programmi di cui al comma precedente vengono sottoposti a verifica per la loro eventuale revisione, secondo le stesse procedure di cui all'articolo 21, nella parte rimasta da attuare.

I mezzi finanziari occorrenti per l'attuazione dei programmi triennali sono autorizzati, per ogni triennio, dalla legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e vengono iscritti in apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le autorizzazioni di spesa di cui al comma precedente, per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data, sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal

programma triennale in corso o dalla sua revisione.

Per gli incarichi, le concessioni, le convenzioni e, in genere, per tutti gli atti necessari per l'attuazione dei programmi triennali si deroga dall'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti, salvo quelli previsti dalla presente legge.

All'esecuzione dei contratti stipulati per la realizzazione di opere, per le manutenzioni, le forniture, gli acquisti, le provviste e, in genere, per l'attuazione dei programmi triennali si può provvedere anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti da parte degli organi di controllo.

Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, i Magistrati alle acque, le Regioni e gli organismi di cui al quarto comma dell'articolo 14 sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti ad essi assegnati per tutto il triennio di durata del programma triennale, purchè i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali.

L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, possono avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richieda.

L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 21.

(Formazione e approvazione dei piani novennali e dei programmi triennali di intervento)

Le procedure di formazione e approvazione dei piani novennali e dei programmi triennali, nonchè della loro eventuale revisione, si svolgono secondo i tempi seguenti a partire dal 1° gennaio dell'ultimo anno del programma triennale di transizione o del programma triennale precedente:

1) entro il 31 gennaio il Comitato interministeriale per la programmazione econo-

mica determina le linee di intervento della politica generale della difesa del suolo di cui alla lettera *a*) dell'articolo 6 per gli anni successivi, indica le risorse da destinare al finanziamento del piano novennale o dei programmi triennali ancora da attuare, stabilisce gli stanziamenti da assegnare per l'attuazione del programma triennale successivo a quello in corso secondo le indicazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del citato articolo 6 e determina i criteri generali per la ripartizione di detti stanziamenti ai sensi delle lettere *f*), *g*), *h*) e *i*) dello stesso articolo;

2) le deliberazioni di cui al numero 1) sono comunicate alla Commissione nazionale per la difesa del suolo, ai Magistrati alle acque e alle Regioni entro il successivo 28 febbraio;

3) le Regioni trasmettono le proprie osservazioni ai Magistrati alle acque entro il 30 marzo e i Magistrati alle acque esprimono il proprio parere sulle deliberazioni di cui al numero 1) e sulle osservazioni di cui sopra e lo inviano alla Commissione nazionale per la difesa del suolo entro il 30 aprile, unitamente agli schemi dei piani e dei programmi pluriennali di intervento per l'area idrografica di competenza di cui alla lettera *a*) dell'articolo 13;

4) la Commissione nazionale per la difesa del suolo, sulla base delle deliberazioni di cui al numero 1) e delle osservazioni, dei pareri e degli schemi di cui al numero 3), predispone i piani ed i programmi pluriennali per la difesa del suolo a carattere nazionale, ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 9, entro il 30 giugno e li trasmette al Ministro dei lavori pubblici;

5) il Ministro dei lavori pubblici adotta i piani e i programmi di cui sopra, ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 7, entro il 31 luglio e li trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

6) il Comitato interministeriale per la programmazione economica approva detti piani e programmi, ai sensi della lettera *h*) dell'articolo 6, entro il 31 agosto e li trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri;

7) il Consiglio dei ministri, in sede di approvazione, entro il 30 settembre, del disegno di legge finanziaria, determina l'ammontare degli stanziamenti destinati al finanziamento del programma triennale di intervento successivo a quello in corso, da iscrivere in apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

8) il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria, provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, alla ripartizione del fondo di cui al numero 7) in conformità alle lettere *b)* ed *m)* dell'articolo 7, sentita la Commissione nazionale per la difesa del suolo ai sensi della lettera *b)* ed *i)* dell'articolo 9 e tenuto conto dei finanziamenti a carico dello Stato già autorizzati in base ad altre disposizioni legislative per interventi nelle materie di cui alla presente legge;

9) i Magistrati alle acque, entro i successivi trenta giorni, adottano i piani e i programmi di intervento per l'area idrografica di competenza in conformità alla lettera *a)* dell'articolo 13, sentite le Regioni ai sensi della lettera *a)* dell'articolo 14;

10) il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria, approva i piani e i programmi di cui al numero 9) in conformità alla lettera *h)* dell'articolo 7, sentita la Commissione nazionale per la difesa del suolo ai sensi della lettera *g)* dell'articolo 9.

Qualora entro i termini indicati ai numeri 3) e 4) non siano pervenute tutte le osservazioni, i pareri, gli schemi, i piani e i programmi in essi indicati, il Ministro dei lavori pubblici procede d'ufficio all'adozione dei piani e programmi di cui al numero 5) entro la data in esso stabilita e la procedura prosegue in conformità a quanto prescritto ai numeri successivi.

Allo scopo di assicurare la necessaria continuità negli stanziamenti per l'attuazione dei successivi programmi triennali, le procedure di cui al primo comma possono avere inizio dal 1° gennaio del secondo anno del programma triennale di transizione o del

programma triennale precedente, anzichè dal 1° gennaio dell'ultimo anno.

Art. 22.

(Programma triennale di transizione)

Per l'attuazione del programma triennale di transizione è autorizzata, per il periodo 1980-1982, la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi da iscrivere in apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici secondo quote che per gli anni 1981 e 1982 verranno determinate dalla legge per la formazione del bilancio annuale e poliennale dello Stato (legge finanziaria) di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno finanziario 1984 è fissata in lire 100 miliardi.

Le autorizzazioni di spesa assegnate al Ministero dei lavori pubblici per interventi nella materia di cui alla presente legge da provvedimenti legislativi già in vigore sono destinate ad incrementare il fondo di cui al primo comma, limitatamente alla quota non ancora impegnata alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'attuazione degli interventi previsti dai provvedimenti legislativi medesimi.

Il programma triennale di transizione viene adottato dal Ministro dei lavori pubblici, previo parere della Commissione nazionale per la difesa del suolo e dei Magistrati alle acque, e viene approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora, per qualsiasi motivo, non risultasse possibile acquisire il parere di cui al comma precedente, il parere medesimo viene espresso dalla Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il Ministro dei lavori pubblici, entro i successivi trenta giorni, anche in mancanza del parere di cui al comma precedente, provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, alla ripartizione del fondo in conformità al-

le lettere *b)* ed *m)* dell'articolo 7, tenuto conto dei finanziamenti a carico dello Stato già autorizzati in base ad altre disposizioni legislative per interventi nelle materie di cui alla presente legge.

I Magistrati alle acque, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, formulano i programmi esecutivi delle opere per la quota di cui alla lettera *b)* dell'articolo 7 dei fondi loro assegnati ai sensi del comma precedente, sulla base delle priorità risultanti dai piani di bacino ai sensi della lettera *c)* dell'articolo 13, ovvero, in pendenza della redazione dei medesimi, sulla base degli schemi preliminari di massima di detti piani predisposti per inquadrare organicamente gli interventi che si rivelino più urgenti e procedono alla ripartizione della quota di cui sopra tra le Regioni interessate ai sensi della lettera *d)* del citato articolo 13.

La scadenza del programma triennale di transizione è stabilita al 31 dicembre del secondo anno che segue quello di approvazione della presente legge e la spesa di cui al primo comma, per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data, viene destinata, in aumento, al finanziamento del programma triennale successivo.

Art. 23.

(Destinazione della quota relativa all'anno finanziario 1980)

La quota di lire 100 miliardi relativa all'anno finanziario 1980 è destinata esclusivamente ai seguenti scopi in conformità alle disposizioni della presente legge:

1) compilazione o aggiornamento dei piani di bacino idrografico;

2) redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità e dei progetti di massima ed esecutivi delle opere e valutazione dell'impatto con l'ambiente di quelle principali comprese le occorrenti indagini, rilievi, ricerche e sperimentazioni e l'analisi economica dei progetti;

3) installazione delle attrezzature necessarie per l'istituzione del Centro nazionale piani, programmi, studi e documentazione nelle materie attinenti la difesa del suolo e delle sezioni autonome di detto Centro in ciascuna area idrografica; dovranno comprendersi in particolare attrezzature automatizzate ad alta tecnologia, da collocarsi sia al centro che in periferia, per la raccolta, elaborazione, classificazione, archiviazione, trasmissione e stampa di dati, documenti, informazioni e quant'altro necessario, nonchè sistemi di comunicazione e telecomunicazione fra Centro nazionale e sezioni autonome e fra questi e i servizi, gli enti e gli istituti di cui alle lettere *s*), *t*) ed *u*) dell'articolo 7;

4) costruzione, ammodernamento o potenziamento su tutto il territorio nazionale delle reti di rilevamento e teletrasmissione, via cavo e via radio, dei dati idrografici, idrologici, mareografici e sismici comprese le apparecchiature tecniche, scientifiche e da calcolo occorrenti per la loro raccolta, elaborazione, classificazione, archiviazione, pubblicazione e diffusione; gli impianti dovranno inoltre rilevare tutti quei dati integrativi e sussidiari che risultano necessari per il coordinamento dei servizi di cui alla lettera *s*) dell'articolo 7 con i servizi, gli enti e gli istituti di cui alle lettere *t*) ed *u*) del medesimo articolo 7, con particolare riferimento al controllo, preavviso e allarme in occasione delle piene e delle mareggiate e alla diffusione sistematica ed unificata, a livello nazionale, di area idrografica, regionale e subregionale, di informazioni finalizzate dei fenomeni meteo-idro-climatologici, nonchè per il controllo qualitativo dell'area e delle acque superficiali e sotterranee e per la misurazione delle onde del mare lungo i litorali;

5) formazione, conservazione e aggiornamento degli elenchi, catasti e carte territoriali indicati al quinto comma dell'articolo 14, nonchè di quegli altri elenchi, catasti e carte territoriali comunque utili alla difesa del suolo e in particolare della carta geologica e sismica del territorio nazionale;

6) istituzione di corsi di preparazione o di aggiornamento per ricercatori e funzionari nelle materie attinenti la difesa del suolo, nonchè per l'uso delle apparecchiature e delle macchine di cui ai numeri precedenti;

7) acquisto di immobili per uffici e servizi nelle città destinate a sede di Magistrati alle acque che risultino sprovviste di fabbricati demaniali idonei allo scopo;

8) acquisto di arredamenti, macchine, attrezzature e automezzi per gli uffici della Segreteria generale per la difesa del suolo e dei Magistrati alle acque;

9) assunzione di altri provvedimenti ritenuti necessari per la migliore organizzazione e produttività del lavoro degli uffici e dei servizi destinati alla difesa del suolo.

Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla ripartizione dello stanziamento di lire 100 miliardi, per il perseguimento degli scopi di cui al comma precedente, in conformità alla lettera *m*) dell'articolo 7, sentiti la Commissione nazionale per la difesa del suolo e i Magistrati alle acque, ovvero, nel caso che questo non fosse possibile, la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Gli elaborati di cui al numero 2), anche afferenti ad opere non finanziate, sono approvati sotto il profilo tecnico ed economico dai Magistrati alle acque in conformità alla lettera *e*) dell'articolo 13 ovvero dal Ministro dei lavori pubblici in conformità alla lettera *o*) dell'articolo 7.

All'onere di lire 100 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 24.

(Adeguamento degli strumenti urbanistici al piano di bacino)

I Magistrati alle acque, entro trenta giorni dalla data di approvazione del piano di bacino di cui alla lettera *b)* dell'articolo 13, o della sua revisione, comunicano alle Regioni e ai Comuni il cui territorio sia compreso, del tutto o in parte, nel perimetro del bacino idrografico oggetto del piano, le indicazioni e le prescrizioni in esso contenute.

I Comuni sono tenuti ad adottare, entro novanta giorni dalla comunicazione di cui sopra, le varianti necessarie per uniformarvi i rispettivi strumenti urbanistici.

In tal caso, i Comuni sono esonerati dal richiedere la preventiva autorizzazione alla Regione.

Art. 25.

(Contratto di programma)

Il contratto indicato al secondo comma dell'articolo 7 e all'ultimo comma dell'articolo 13 deve necessariamente prevedere i tempi entro i quali ciascuno dei soggetti stipulanti si impegna a svolgere le attività di propria competenza, nonché le modalità ed i poteri di sostituzione da parte del Ministro dei lavori pubblici, dei Magistrati alle acque e delle Regioni, secondo le rispettive competenze, in caso di mancato rispetto, da parte dei vari soggetti stipulanti, dei termini contrattualmente definiti.

Entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 8 e sentita la stessa, il Ministro dei lavori pubblici, predisponde uno schema di contratto di programma, nel quale sono indicati gli elementi essenziali da inserire nei singoli contratti da stipulare ai sensi del presente articolo.

Art. 26.

(Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 10 maggio 1976, n. 319)

Il numero 2) dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito dal seguente:

« 2) le opere idrauliche di prima categoria; ».

L'articolo 89 e il numero 5) dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono abrogati.

Alla lettera c) del primo comma dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono soppresse, dopo la parola « idrografici », le parole « a carattere interregionale ».

Art. 27.

(Norme transitorie in materia di opere idrauliche e di navigazione interna)

Fino a quando non siano entrate in vigore le norme delegate di cui all'articolo 16, concernenti la riforma delle leggi sulle acque, sulla montagna e sulla bonifica, restano in vigore le classificazioni delle opere idrauliche di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e di navigazione interna di cui al regio decreto 11 luglio 1913, n. 959, nonché la delimitazione dei bacini idrografici a carattere interregionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 29 dicembre 1977.

Le funzioni amministrative concernenti le opere idrauliche di seconda categoria relative ai bacini idrografici a carattere interregionale sono delegate alle Regioni.

Le funzioni amministrative concernenti tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici a carattere non interregionale e quelle concernenti le opere idrauliche dalla terza categoria in poi dei bacini idrografici a carattere interregionale sono trasferite alle Regioni.

Le funzioni amministrative concernenti le opere idrauliche di tutti i bacini idrogra-

fici sono esercitate in conformità alla presente legge.

Le funzioni amministrative sulle materie della presente legge attualmente esercitate dagli uffici e servizi, centrali e periferici, del Ministero dei lavori pubblici sono svolte dai medesimi uffici e servizi fino all'espletamento delle procedure che saranno indicate nei provvedimenti di delega al Governo di cui agli articoli 17, 18 e 19 e comunque non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Sono soppressi i contributi e gli oneri a carico di enti pubblici, di consorzi e di privati di cui agli articoli 6, 8, 9 e 10 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959, e agli articoli 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 15 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il canale navigabile Pisa-Livorno, detto anche canale dei Navicelli, è classificato di prima classe ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959.

Art. 28.

(Norme transitorie sulla costituzione della Commissione nazionale della difesa del suolo e degli organi dei Magistrati alle acque)

In sede di prima applicazione della presente legge la richiesta di designazione dei rappresentanti di cui al secondo comma dell'articolo 8 per la costituzione della Commissione nazionale della difesa del suolo e al quarto e sesto comma dell'articolo 12 per la costituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei Magistrati alle acque, viene effettuata dal Ministro dei lavori pubblici entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge; il termine di sessanta giorni di cui al quinto comma dell'articolo 8 e al nono comma dell'articolo 12 è ridotto a trenta giorni.

Le rappresentanze degli organismi di cui al comma precedente dovranno essere mo-

dificate o integrate entro gli stessi termini sopra indicati, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme delegate di cui agli articoli 17, 18 e 19, ove ricorrano le circostanze.

Art. 29.

(Relazioni sullo stato della difesa del suolo)

In sede di prima applicazione della presente legge le date di presentazione delle relazioni indicate agli articoli 7, lettera *i*), 9, lettera *h*), 13, lettera *n*), e 14, lettera *g*), si riferiscono al secondo anno che segue quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

(Concessione di esecuzione di opere pubbliche)

Le Regioni, singolarmente o d'intesa fra di loro ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e gli organismi interregionali obbligatori di cui al quarto comma dell'articolo 14 possono affidare in concessione l'esecuzione delle opere pubbliche contemplate nella presente legge, comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la gestione delle opere medesime e degli impianti e la conservazione dei beni, agli enti, imprese, consorzi e società di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo 14, che posseggano la necessaria e comprovata organizzazione tecnica ed amministrativa, con apposito provvedimento nel quale saranno stabilite le modalità e le prescrizioni per la realizzazione delle opere stesse; la concessione comprende di norma anche la redazione dei progetti di massima ed esecutivi delle opere.

L'aliquota per spese generali di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta anche nel caso che il concessionario non contribuisca nella spesa delle opere concesse ed è stabilita nel dieci per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni,

da ridursi al cinque per cento quando trattasi di maggiore spesa, oltre l'importo ammesso nel progetto principale, per lavori suppletivi, revisione dei prezzi ed ulteriori espropriazioni; le predette aliquote compensano anche le spese a carico del concessionario per la redazione dei progetti di massima ed esecutivi, la direzione dei lavori, la collaudazione, l'amministrazione, nonchè ogni altro onere connesso con l'attuazione delle opere concesse.

In caso di affidamento in concessione della redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità e della valutazione d'impatto con l'ambiente di opere, le spese relative saranno determinate di volta in volta nell'atto di concessione e sono comprensive degli oneri per rilievi, indagini, ricerche, sperimentazioni e per quanto altro occorrente per lo svolgimento dell'incarico.

Tutti gli atti di concessione di cui al presente articolo sono soggetti a registrazione a tassa fissa di lire diecimila.

Art. 31.

(Procedure per l'approvazione dei progetti, l'aggiudicazione dei lavori, l'accreditamento dei fondi e il rendiconto dei pagamenti e delle spese)

Per l'adempimento delle funzioni di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 14, gli enti e gli organismi pubblici o di diritto pubblico di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo 14, che di seguito vengono indicati con il termine « amministrazione », trasmettono i progetti delle opere pubbliche di cui alla presente legge al Magistrato alle acque competente per territorio e, contemporaneamente, ne inviano copia alle Regioni interessate o agli organismi interregionali obbligatori di cui al quarto comma dello stesso articolo, che di seguito vengono indicati con il termine « organismi interregionali », che hanno facoltà di formulare osservazioni al Magistrato alle acque.

Avvenuta l'approvazione dei progetti esecutivi e autorizzato il finanziamento da par-

te della Regione interessata o dall'organismo interregionale, l'amministrazione procede immediatamente a dare inizio alle operazioni per l'occupazione d'urgenza degli eventuali immobili da espropriare e indice la gara d'appalto dei lavori a base d'asta, trasmettendo nel contempo copia della lettera di invito alla gara e l'elenco delle imprese invitate alla Regione o all'organismo interregionale per le eventuali osservazioni.

Su richiesta delle imprese invitate, copia degli elaborati di progetto, esclusi quelli da tenere riservati a termini di legge, può essere ceduta ai richiedenti previo rimborso delle spese sostenute per la riproduzione.

L'amministrazione, previa comunicazione nella lettera di invito alla gara, ha facoltà di provocare, su richiesta di una o più imprese invitate e nei modi da essa stabiliti, un incontro fra le imprese medesime, i progettisti, il direttore dei lavori e i rappresentanti dell'amministrazione, nonchè, se da essa ritenuto necessario, il sopralluogo dei luoghi ove devono eseguirsi i lavori; le imprese hanno la facoltà di porre, in queste sedi, quesiti ai quali l'amministrazione deve rispondere portando la risposta, ove possibile, a conoscenza anche delle altre imprese invitate.

La gara d'appalto è presieduta dal legale rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato e ad essa ha facoltà di assistere un rappresentante della Regione o dell'organismo interregionale; i risultati della gara, con le eventuali osservazioni, sono fatti constatare da apposito verbale.

Entro trenta giorni dallo svolgimento della gara, l'amministrazione ne approva i risultati e dichiara l'impresa vincitrice, dandone comunicazione alla Regione o all'organismo interregionale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo di notificazione.

La Regione o l'organismo interregionale provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della gara, ad accreditare presso il tesoriere dell'amministrazione l'ottanta per cento dell'importo totale del progetto, comprensivo delle somme per lavori a base d'asta, per spese in diretta

amministrazione, per le espropriazioni e per ogni altro onere e spesa; in caso di finanziamento in più annualità, viene accreditato entro il termine di cui sopra l'ottanta per cento della prima annualità; entro il 31 gennaio degli anni successivi viene accreditato l'ottanta per cento delle rimanenti annualità, compresi gli eventuali importi per perizie suppletive e per revisione dei prezzi debitamente approvate e finanziate; un altro dieci per cento come sopra viene accreditato entro sessanta giorni dalla ultimazione dei lavori e il saldo entro sessanta giorni dalla approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione.

L'amministrazione comunica alla Regione o all'organismo interregionale il rendiconto dei pagamenti effettuati e delle spese sostenute, ad eccezione delle spese di amministrazione delle quali essa deve rendere conto ai propri organi di controllo secondo le disposizioni di legge.

Art. 32.

(Integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 14)

Il Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, determina, ogni due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, gli importi dei lavori posti in gara indicati al terzo e quarto comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

In sede di prima applicazione della presente legge gli importi di lire 100 milioni e 300 milioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono elevati, rispettivamente, a lire 300 milioni e 600 milioni.

Art. 33.

(Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto)

I corrispettivi delle opere eseguite in attuazione della presente legge sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto secondo l'aliquota del due per cento.

Art. 34.

(Modifica a norme concernenti la corresponsione delle indennità di espropriazione)

Alle espropriazioni disposte per l'acquisizione di immobili necessari per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge, nonché alla cessione bonaria degli stessi, si applica il secondo comma dell'articolo 23 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come modificato dall'articolo 7 della legge 29 luglio 1980, n. 385.

Qualora le amministrazioni esproprianti intendano avvalersi della facoltà loro derivante dalla applicazione del precedente comma, possono derogare al limite di 80 milioni previsto dall'articolo 7 della legge 29 luglio 1980, n. 385, fermo restando il limite dell'ottanta per cento delle indennità di esproprio o di occupazione di urgenza, o dei corrispettivi convenuti per la cessione bonaria.

Il pagamento delle indennità aggiuntive di cui all'articolo 35 avviene con le modalità indicate dall'articolo 7 della legge 29 luglio 1980, n. 385, ed è subordinato ad apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la qualità di locatario dell'immobile soggetto al provvedimento espropriativo.

Art. 35.

(Indennità aggiuntive a favore dei conduttori di immobili espropriati)

Nel caso che l'espropriazione riguardi immobili locati a terzi, ferma restando l'indennità di espropriazione determinata, anche se a titolo provvisorio, in base alla normativa vigente, è dovuta, in favore del locatario che debba abbandonare l'immobile, una indennità aggiuntiva determinata in misura pari al canone di locazione mensile corrisposto al momento dell'espropriazione, moltiplicato per il numero di mesi di residua durata del contratto di locazione cui il locatario avrebbe avuto diritto in base alla normativa vigente.

L'indennità di cui al precedente comma non è dovuta qualora la amministrazione espropriante offra al locatario, nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile espropriato, altro alloggio idoneo per il quale sia dovuto un canone di locazione non superiore del venti per cento al canone di locazione del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco, nonchè nei casi previsti dall'articolo 59, numeri 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 36.

(Modifica della legge 8 agosto 1977, n. 584)

L'articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito con il seguente:

« La presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici di importo superiore a 5.000 milioni, IVA esclusa, da aggiudicarsi dallo Stato, dalle Aziende autonome, dagli enti locali, dagli enti pubblici e di diritto pubblico ».

Art. 37.

(Integrazione alla legge 8 agosto 1977, n. 584)

Dopo l'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 584, viene inserito il seguente:

« Art. 23-bis. — Sono altresì ammessi a presentare offerta per gli appalti di cui alla presente legge, nonchè per gli appalti in genere di opere pubbliche a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici e di diritto pubblico, dei loro concessionari o di cooperative e consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti finanziari, consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile.

In tal caso, ciascuna delle imprese consorziate deve possedere i requisiti richiesti dal primo e secondo comma dell'articolo 21, ovvero almeno una di esse deve essere iscritta per categorie e classifiche corrispondenti ai lavori da appaltare.

Gli obblighi e le responsabilità del consorzio e delle imprese consorziate nei confronti del soggetto appaltante e dei terzi so-

no regolate dalle disposizioni del codice civile ».

Art. 38.

*(Premi di incentivazione
alle imprese appaltatrici)*

I capitolati speciali di appalto possono prevedere la corresponsione all'impresa di premi di incentivazione per accelerare la esecuzione dei lavori.

Art. 39.

(Collaudazione dei lavori)

La collaudazione dei lavori di cui alla presente legge è affidata, prima dell'inizio dei lavori medesimi, dal Ministro dei lavori pubblici, ai sensi della lettera *p*) dell'articolo 7, o dai Magistrati alle acque, ai sensi della lettera *o*) dell'articolo 13, secondo le rispettive competenze, a collaudatori singoli o, in caso di lavori di notevole importanza, come previsto dal primo comma dell'articolo 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, a commissioni di collaudo formate da tre membri.

I collaudatori singoli e i membri delle commissioni di collaudo sono scelti fra i funzionari tecnici in attività di servizio o a riposo del Ministero dei lavori pubblici e delle Regioni di comprovata professionalità ed esperienza nella conduzione di lavori per la realizzazione di opere pubbliche attinenti la difesa del suolo; nel caso di commissioni di collaudo uno dei membri deve essere un funzionario amministrativo, in attività di servizio o a riposo delle amministrazioni di cui sopra, con parità di diritti e di doveri rispetto ai funzionari tecnici.

Quando trattasi di opere di particolare rilevanza tecnica ed economica, la composizione della commissione di collaudo di cui al primo comma viene aumentata di altri due membri scelti tra tecnici esterni esperti nelle materie attinenti la difesa del suolo.

Non potrà essere nominato collaudatore o membro di commissione di collaudo chi abbia avuto, comunque, ingerenza nella progettazione, nell'approvazione o altro dell'opera da collaudare.

Il collaudatore o la commissione di collaudo, oltre alle operazioni di cui al Capo VI del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni, devono svolgere i seguenti compiti:

a) esprimere parere sulla necessità tecnica di eventuali perizie di variante o di variante e suppletive in relazione alle previsioni del progetto approvato;

b) esprimere parere, sentiti il progettista, il direttore dei lavori e l'impresa appaltatrice, sulle pretese fatte valere da questa ultima nei confronti dell'amministrazione appaltante durante lo svolgimento dei lavori ed esperire un tentativo di composizione transattiva dei rispettivi interessi; le eventuali decisioni adottate dall'amministrazione appaltante sulle questioni avanzate devono essere notificate per iscritto all'impresa appaltatrice, la quale ha comunque la facoltà di iscrivere riserva nei registri contabili nei termini di legge;

c) esprimere parere in sede di liquidazione dei compensi al progettista, in relazione alla rispondenza tra progetto ed opera realizzata, tenuto anche conto dei motivi che hanno eventualmente rese necessarie perizie di variante o di variante e suppletive in corso d'opera.

Art. 40.

(Modalità per la corresponsione degli onorari per le prestazioni professionali)

Gli onorari per le prestazioni professionali inerenti la progettazione delle opere pubbliche, di cui alla presente legge, sono corrisposti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti approvata con la legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto specificato nei commi che seguono.

I compensi spettanti al professionista sono corrisposti nei modi stabiliti dall'articolo 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni, previa prestazione da parte del professionista stesso di garanzie fidejussorie bancarie o assicurative, pari al 30 per cento degli onorari ad esso spettanti e risultanti dalla specifica.

Le garanzie indicate al precedente comma si estinguono subordinatamente al parere positivo del collaudatore o della commissione di collaudo di cui all'articolo 39.

Per la progettazione di opere pubbliche di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 6 della legge 1° luglio 1977, n. 404.

Art. 41.

(Accelerazione delle operazioni di collaudo)

La collaudazione delle opere pubbliche deve essere conclusa nel termine stabilito nel capitolato speciale, così come previsto dall'articolo 38 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, e comunque non oltre sei mesi dalla data dell'inizio effettivo delle operazioni di collaudo.

Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non vengono approvati nei termini di cui al precedente comma l'appaltatore ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, di tutte quelle trattenute a titolo di garanzia consimili e di tutte le altre dovute dopo il collaudo. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie.

Art. 42.

(Centro sperimentale di Voltabarozzo)

Il Centro sperimentale di Voltabarozzo (Padova) viene trasferito alla competenza dell'Istituto di idraulica dell'università di Padova.

Art. 43.

(Legge 16 aprile 1973, n. 171)

Agli effetti della legge 16 aprile 1973, numero 171, la laguna di Venezia e i bacini idrografici che in essa versano le loro acque costituiscono un unico bacino idrografico ai sensi della presente legge, classificato di rilevante interesse pubblico, il cui pia-

no di bacino deve essere approvato dal Ministro dei lavori pubblici in conformità alla lettera *o*) dell'articolo 7; con la procedura indicata alla lettera *m*) dell'articolo 9 verranno stabilite le opere di rilevante interesse pubblico per l'attuazione delle quali si applicano le disposizioni previste dalla lettera *o*) dell'articolo 7.

Art. 44.

(Organismi interregionali obbligatori)

In sede di prima applicazione della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici provvede, con proprio decreto, a costituire in via transitoria gli organi direttivi degli organismi interregionali obbligatori di cui al quarto comma dell'articolo 14; tali organi direttivi saranno provvisoriamente formati da un rappresentante per ciascuna delle Regioni interessate territorialmente dal bacino idrografico.

La Commissione nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 8, entro novanta giorni dalla sua costituzione, indica i bacini idrografici da dichiararsi di rilevante interesse pubblico a sensi della lettera *m*) dell'articolo 9 e determina le Regioni ad essi interessate territorialmente.

Il Ministro dei lavori pubblici, entro i successivi trenta giorni, richiede alle Regioni di cui sopra la designazione dei propri rappresentanti.

Qualora entro trenta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni, il Ministro procede ugualmente alla costituzione degli organi direttivi provvisori di cui al primo comma.

I predetti organi direttivi restano in carica fino alla costituzione degli organi direttivi definitivi degli organismi interregionali obbligatori da parte delle Regioni interessate territorialmente in conformità all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 45.

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.